

PARTE TERZA

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

PAGINA BIANCA

Capitolo I

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'esame dei problemi del settore pubblico allargato è stato quest'anno dedicato con particolare attenzione ai grandi comparti della finanza regionale e della finanza locale. I capitoli della presente parte III dedicati a questi temi hanno potuto giovare di una analisi che, pur nei limiti della vigente disciplina del controllo, è stata alimentata in prevalenza da elaborazioni ed informazioni direttamente raccolte dalla Corte.

L'esigenza di ricostruire, anche in sede di referto della Corte al Parlamento, un quadro consuntivo d'assieme degli andamenti del settore pubblico allargato resta fra quelle prioritarie. Ma alla realizzazione di tale obiettivo continuano a frapporsi difficoltà obiettive nella messa a punto dei flussi conoscitivi previsti dalla legge n.468 del 1978.

Si colloca, in certo modo, quale difficoltà preliminare, quella che, anche nel 1981, riguarda la costruzione dei conti del settore pubblico allargato. La relazione annuale sul fabbisogno di cassa presentata con ritardo di più di tre mesi rispetto alla scadenza prevista dalla legge n.468, non contiene il conto consolidato del settore pubblico allargato. Resta, così, un vuoto informativo molto grave, che era stato colmato, mediante il ricorso a stime di carattere macro-economico, negli anni precedenti. La motivazione del Ministro del Tesoro, che ritiene indispensabile la costruzione di un sistema informativo alimentato (come la stessa legge n.468 prevede) da flussi di informazione diret-

tamente provenienti dai diversi centri di decisione e non da stime costruite in sede centrale, appare persuasiva. Ma il ritardo nel processo tecnico e politico-amministrativo di costruzione di un sistema informativo integrato, da un lato, è il sintomo delle difficoltà di coordinamento, anche a soli fini conoscitivi, fra i vari soggetti del settore pubblico, dall'altro priva comunque il Parlamento e il Governo di un quadro complessivo della finanza pubblica la cui costruzione costituisce un obiettivo essenziale della legge n.468.

L'evoluzione del settore pubblico allargato nel 1981 conferma i rischi derivanti dalla dinamica interna ai grandi settori della finanza previdenziale, della finanza locale e della finanza sanitaria. La soluzione istituzionale che accentra nello Stato il disavanzo generato dai diversi comparti del settore pubblico allargato non è sufficiente a conseguire un accettabile equilibrio se non si rispetta rigorosamente il principio che esige, anche per gli enti del settore pubblico allargato, la copertura in termini reali delle nuove o maggiori spese di parte corrente.

Si deve, in proposito, ribadire che, in coerenza con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'articolo 27 della legge n.468 deve essere considerato come diretta espressione ed applicazione dell'articolo 81 comma quarto della Costituzione .

Il rigore di questo principio esige una considerazione attenta, in sede di politica legislativa, dell'equilibrio fra entrate di finanza derivata ed entrate proprie, fra vincoli di coordinamento ed autonomia finanziaria, fra accentramento e policentrismo, nel sistema complessivo di finanza pubblica.

La crisi fiscale dello Stato richiede, come sembra emergere dalle tendenze in atto nei maggiori Stati industriali la ricerca

di un nuovo equilibrio fra sistema di finanza pubblica e quote di spesa sociale finanziabili dagli utenti dei servizi pubblici.

La spesa previdenziale rappresenta il comparto del settore pubblico generatore dei più gravi squilibri. L'aumento dei trattamenti pensionistici (legge 30 dicembre 1980, n.895), la quadrimestralizzazione della scala mobile introdotta dalla legge finanziaria per il 1981, le proroghe dei provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali (contributi per malattia) hanno contribuito a far aumentare la distanza fra prestazioni e contributi sociali (che, secondo i dati elaborati dalla Banca d'Italia è passata dai 720 miliardi del 1980 ai 2700 miliardi del 1981).

Nel complesso, i trasferimenti dello Stato ai tre grandi comparti prima individuati (finanza regionale, con riferimento anche alla spesa sanitaria, finanza locale e finanza previdenziale) sono nel 1981 ammontati a oltre 65.000 miliardi, assorbendo circa il 36,6 per cento delle spese finali. Come s'è già avuto modo di rilevare in sede di analisi della gestione dello Stato, la manovra di contenimento della spesa, prevalentemente accentrata sui pagamenti, ha soprattutto interessato i settori considerati, tra l'altro determinando un notevole incremento dei residui passivi, ad esempio raddoppiatisi nel comparto previdenziale.

Vanno al riguardo richiamate le considerazioni già esposte sul carattere contingente e difficilmente ripetibile di tale manovra che, in mancanza di rimedi strutturali, non può che risolversi in un mero rinvio delle erogazioni.

PAGINA BIANCA

Capitolo II

LE REGIONI E LE PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE

La sintesi dei risultati della gestione delle Regioni e delle Province ad autonomia speciale sarà redatta dopo il giudizio sulla regolarità dei rispettivi rendiconti e comparirà nel III volume della presente relazione.

PAGINA BIANCA

Capitolo III

REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

1. - Rapporto Stato-Regioni

Al 31 dicembre 1981 è cessato il regime di finanza regionale disciplinato dalla legge 10 maggio 1976, n. 356. È tornata perciò ad essere applicabile la normativa dettata dalla legge 16 maggio 1970, n. 281: normativa ormai del tutto inadeguata a regolare i rapporti di finanza regionale.

Basti considerare al riguardo che essa è precedente non solo al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che ha operato il noto e massiccio trasferimento di funzioni alle regioni ad autonomia ordinaria, ma anche ai decreti del Presidente della Repubblica del 1972 con i quali fu provveduto al primo, e limitato, trasferimento di funzioni.

Si rileva anche una situazione di incertezza giuridica provocata dal non essere stato tempestivamente colmato il vuoto lasciato dalla cessazione del regime della legge n. 356 del 1976, ove si consideri, ad esempio, che mentre l'articolo 2 di tale legge aveva determinato l'ammontare del fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo in una quota fissa e due quote variabili in base a parametri predeterminati, l'articolo 9 della legge n. 281 del 1970 stabilisce che tale ammontare "è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale". In mancanza di tale programma economico nazionale non si saprebbe come determinare - e a quale parametro rapportarsi - l'entità del fondo.

A tamponare provvisoriamente tale situazione è successiva-

mente intervenuto l'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria 1982) che, pur senza espressamente prorogare il regime della legge 356 del 1976, fa ad essa riferimento per i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e ne individua altresì le componenti.

Essendo, inoltre, scaduto, alla stessa data del 31 dicembre 1981, il regime di integrazione del fondo comune stabilito dall'articolo 128, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ed in mancanza di una esplicita proroga di tale regime - non prevista dalla citata legge 181 del 1982 - consegue che il fondo stesso si riduce all'originario ammontare determinato dall'articolo 8 della citata legge n. 281 del 1970. Ammontare ritenuto peraltro insufficiente dall'articolo 128 che ne aveva disposto l'integrazione proprio in relazione alle funzioni trasferite dallo Stato alle regioni.

La Corte, in occasione del referto sull'esercizio finanziario 1980 (1) aveva segnalato l'occasione, offerta dall'imminente scadenza, per un ripensamento del sistema di finanza regionale. Il non aver predisposto, nell'arco dei cinque anni di durata del regime transitorio, un organico disegno in materia è un indice preoccupante delle difficoltà che incontrano le forze politiche nell'assumere decisioni istituzionali di particolare complessività e più ampie implicazioni. Lo stesso Ministro per gli affari regionali (2) aveva peraltro af-

(1) Atto Senato - VIII legislatura - Doc. XIV n. 3, vol. II pag. 585 e segg.

(2) Commissione Parlamentare per le questioni regionali, seduta del 22 settembre 1981.

fermato l'opportunità di escludere una proroga del regime transitorio della finanza regionale pronunciandosi invece in favore di una organica e non temporanea disciplina della materia (1).

In modo parziale ha inciso sull'assetto della finanza regionale la legge 30 marzo 1981, n.119 (legge finanziaria 1981): essa, all'articolo 36, ha modificato l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n.642, stabilendo che gli eventuali avanzi di amministrazione sono conteggiati, per le singole regioni, "in sede di erogazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.281: con tale modifica si è reso permanente un meccanismo che, secondo la legge n.642 del 1979 doveva riguardare solo l'esercizio 1980.

L'articolo 40 della stessa legge finanziaria ha posto, com'è noto, il divieto anche per le regioni ad autonomia ordinaria di mantenere disponibilità depositate presso aziende di credito per un importo superiore al 12 per cento delle entrate previste dal loro bilancio di competenza, ponendo l'obbligo del deposito delle somme eccedenti tale limite presso le tesorerie dello Stato. Secondo dati di fonte delle regioni solo alcune di esse avrebbero dovuto ottemperare a tali norme: ritenevano infatti di essere esenti dall'obbligo di versamento - per avere giacenze di cassa inferiore al 12 per cento delle entrate - le regioni Campania, Molise, Liguria, Abruzzo, Puglia, Lazio, Basilicata (2).

(1) Una ricognizione della situazione dei rapporti tra Stato e Regione è stata fatta, di recente, dal "Rapporto sullo stato delle autonomie" presentato dal Ministro per gli affari regionali.

(2) A quattro mesi dalla legge finanziaria il Ministero per il tesoro lamentava, in Parlamento, una notevole difficoltà nell'attuare il previsto processo di accertamento delle disponibilità liquide degli enti del settore pubblico allargato :Atti Giunte e Commissioni 293 - 23 luglio 1981, pag. 9.

Tale disciplina ha suscitato non poche proteste da parte delle regioni e ricorsi alla Corte costituzionale per pretesa violazione dell'articolo 119 della Costituzione (1).

In esecuzione del settimo comma del citato articolo 40 il Ministero del Tesoro, con proprio decreto in data 11 aprile 1981, ne ha emanato le disposizioni di attuazione.

In merito all'obbligo posto, per il Ministero del Tesoro, dal nono comma dello stesso articolo 40 di disporre l'effettuazione di verifiche risulta, sulla base di elementi acquisiti dalla Corte presso il Ministero del tesoro, che sono stati compiuti accertamenti da parte degli Ispettori centrali del tesoro (2) e da parte del servizio vigilanza della Banca D'Italia (3) .

Ne sono emerse inadempienze da parte di molti Enti interessati - nel comunicare l'ammontare massimo delle disponibilità o nel disporre i versamenti delle tesorerie provinciali - e problemi di interpretazione e di applicazione della norma in questione.

Norme del tutto episodiche come quelle, sopra citate, della legge finanziaria 1981 non possono in realtà avviare a soluzione i problemi della finanza regionale. Problemi che promanano fin dall'assetto dato, dalla legge n. 281 del 1970, alle entrate delle regioni,

(1) Secondo dati forniti dal Ministero del tesoro, e non verificati dalla Corte, alla fine del 1981 il rientro di fondi dal sistema bancario al circuito delle tesorerie statali è quantificabile in 3.679 miliardi.

(2) Sulla regione Veneto.

(3) Su Istituti di credito che svolgono funzioni di tesoreria .

la cui tripartizione in fondo comune, fondo di sviluppo e contributi speciali non è scevra di ambiguità.

Nel fondo comune all'atto della sua costituzione, affluiscono, com'è noto, le somme già iscritte nel bilancio statale e relative alle funzioni trasferite alle regioni, senza distinguere tra spese correnti e spese di investimento.

Il fondo di sviluppo avrebbe dovuto ricevere gli stanziamenti per interventi di sviluppo ed essere assegnato alle regioni "secondo le indicazioni del programma economico nazionale": disegno venuto meno per la mancanza di tale programma.

L'uso dei fondi che è stato fatto dalle regioni evidenzia criteri disomogenei tra esse e mostra che, spesso, entrambi i fondi sono stati impiegati per finanziare indifferentemente tanto spese correnti quanto di investimento.

Il problema che si pone è perciò il decidere se sia preferibile il sistema di più fondi - rispettivamente per spese correnti e di investimento - oppure di un unico fondo. Ciò che sembra comunque necessario è il superamento delle assegnazioni finalizzate, operata da molte leggi statali, che tolgono alle regioni la possibilità di scelta nella manovra della spesa (1). Quest'ultimo sistema non ha avuto rettifiche ad opera della normativa finora intervenuta che ne provoca anzi qualche effetto di ulteriore irrigidimento. Così l'articolo 11, terzo comma, della sopra citata legge finanziaria 1982 stabilisce che il vincolo di destinazione settoriale sulle assegnazioni disposte da leggi di spesa pluriennale deve intendersi riferito non alla sola quota annuale di riparto per il 1981, ma

(1) Su ciò cfr. Relazione della Corte sull'esercizio finanziario 1980, Atti Senato, VIII legislatura, Doc.XIV n.3 vol.II, pag.584.

all'intero arco del bilancio pluriennale 1982-1984.

La logica delle assegnazioni di fondi finalizzati, ove spinta alle estreme conseguenze, porterebbe le regioni, di fatto, ad essere enti erogatori di spesa per obiettivi, e secondo procedure, decisi essenzialmente in sede centrale.

Dall'esame della normativa statale, molto complessa e talora confusa (1), - che è rimasta, sostanzialmente, una legislazione per settori così che, da un lato, incide sull'autonomia di scelta delle regioni e, dall'altro, rende difficile una omogeneità di comportamenti all'interno delle singole amministrazioni regionali - e da quello dell'attività, legislativa e di gestione, delle regioni ad autonomia ordinaria emerge un quadro complessivamente indicativo di uno stato non soddisfacente del grado di attuazione dell'ordinamento regionale, stretto, d'altronde, tra i due versanti dello Stato e degli enti territoriali sub-regionali. Il primo di essi non appare ancora interessato da alcun effettivo processo che - quale che possa essere la soluzione positiva da adottare - tenga conto delle implicazioni e interazioni reciproche tra le due sfere di azione amministrativa ed il cui centro di coordinamento - individuato dalla Costituzione nel Commissario di Governo (2) - continua ad avere un ruolo del tutto secondario e scarsamente incisivo.

Tra amministrazioni delle regioni e dello Stato vi è spesso tuttora una situazione di provvisorietà e di incertezza .

(1) Su taluni procedimenti complessi previsti dalle norme cfr. Relazione della Corte sull'esercizio finanziario 1980, citata, pag. 589.

(2) Per la prevista nuova disciplina di tale organo v. d.d.l. sul riordinamento della Presidenza del Consiglio, n.3403 (atti Camera) del 13.5.1982.

Basti considerare, al riguardo, che il personale dei Provveditorati alle opere pubbliche, passato alle regioni a seguito del noto trasferimento della massima parte delle competenze, è ancora in posizione di "comando" presso le regioni.

Situazioni analoghe si hanno anche presso il Ministero dell'industria, in particolare nel ruolo del Corpo delle miniere. Non ancora del tutto definita è l'attribuzione alle regioni dei beni immobiliari necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite: attribuzione da compiersi dal Ministero delle finanze, a norma del decreto del Presidente della repubblica n.616 del 1977 (tab.A), entro il 30 giugno 1978.

Esistono tuttora problemi di rapporti tra Regione e Comuni. - D'altra parte il sistema normativo, per un verso, dà alle regioni poteri di indirizzo e di controllo sull'attività dei Comuni (1)

(1) Può ricordarsi al riguardo l'art. 24 del d.l.28 febbraio 1981, n.38, convertito in l.23 aprile 1981, n.153, che attribuisce all'organo regionale il controllo sui bilanci dei Comuni e delle Province.

o addirittura poteri sostitutivi (1), ma rimane anche ispirato a criteri di netta separazione tra i due ordini di autonomia, con accrescimento dei compiti trasferiti direttamente dallo Stato ai Comuni.

La ricerca di un efficace sistema di raccordo - in sede centrale - nei rapporti Stato-Regione sembra avviarsi a compimento con la presentazione del disegno di legge per la costituzione di una conferenza permanente dei Presidenti delle regioni presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri (2) ; è però sul terreno della programmazione - sia pure intesa in senso più ristretto, come individuazione di determinati e circoscritti obiettivi e dei mezzi finanziari e organizzativi per raggiungerli - che tali rapporti non hanno fatto registrare alcun progresso.

Sostanzialmente inattuata rimane, in primo luogo, la previsione dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n.468, circa l'effettiva partecipazione delle regioni alla impostazione dei bilanci dello Stato, nonché la determinazione degli obiettivi dei bilanci regionali

(1) Come nel caso dell'art. 5 della l.3 gennaio 1978, n.1, che dà alle regioni poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali territoriali in caso di inosservanza, da parte di questi ultimi, di termini normativamente assegnati per procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche.

(2) d.d.l. n.3403 (atti Camera) del 13.5.1982.

in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato" per carenza di una siffatta programmazione.

Il sistema ha indirettamente operato attraverso l'assegnazione dei fondi finalizzati, ma è venuta meno quell'armonizzazione tra bilanci statali e regionali a cui il disegno dell'articolo 34 annetteva tale importanza da identificare espressamente la mancanza di essa come uno dei casi in cui il Governo può promuovere la questione di merito, davanti alle Camere, per contrasto di interessi.

Né, analogamente, ha trovato concreta applicazione (1) la normativa dei primi due commi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, secondo cui lo Stato deve determinare gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni (2) e queste ultime devono stabilire i propri programmi di sviluppo in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli

(1) V. ora d.d.l. n.3403 (atti Camera) del 13.5.81.

(2) Un passo in tale direzione è stato compiuto con la stesura dei piani a medio termine 81-83 e 82-84 e con la dichiarazione, resa in tale sede dal Ministero del bilancio, di voler pervenire ad un coordinamento tra il piano a medio termine nazionale ed i piani pluriennali regionali: Senato, VIII Legislatura, Doc.XXVI n.2 pag. 191.

enti locali territoriali; perdurando invece il disordinato sistema di meri pareri o di intese con le regioni richieste da una pluralità di norme settoriali (1) che non si iscrive certo in una linea di ordinata programmazione. Un modo efficace, e giuridicamente corretto, per assicurare poi l'attuazione, da parte delle regioni, della programmazione di loro competenza potrebbe essere il prevedere - con apposita norma - che il trasferimento, almeno parziale, di fondi dello Stato sia subordinato tanto all'adozione di tali specifici programmi regionali quanto alla verifica degli obiettivi raggiunti.

2. - Normativa statale

Complessivamente poche, rispetto alla massa delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni, sono le leggi quadro tuttora emanate (2).

Nel corso del 1981 è intervenuta la legge-quadro in materia di trasporti pubblici locali (legge 10 aprile 1981, n. 151) che attribuisce altresì alle regioni la funzione di concorrere alla elaborazione del piano nazionale dei trasporti e dei piani di settore. Rimarchevole in tale testo legislativo è l'articolo 9 che, al terzo comma, introduce un meccanismo di indicizzazione del fondo da esso previsto: indicizzazione commisurata all'aumento della componente prezzi del prodotto interno lordo, e la cui mera copertura è demandata alla legge finanziaria. Aumenta così il numero dei meccanismi automatici, previsti dalle varie leggi, che non solo fanno aumentare la spesa pubblica ma che, proprio

(1) V. anche infra n. 2.

(2) Cfr. anche Relazione della Corte al Parlamento sull'es. fin. 1980 - Atti Senato, VIII legislatura, Doc. XIV n. 3, vol. II pag. 584.

per tale loro carattere automatico, ne producono incrementi sostanzialmente non sottoposti al controllo parlamentare.

Notevole interesse possono presentare gli atti di indirizzo e coordinamento emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ragione delle loro stesse caratteristiche giuridiche. Essi infatti non possono assumere la forza di atti legislativi emanati dal potere esecutivo sulla base quasi di una delega permanente, senza fissazione di principi e di criteri direttivi, ravvisata nell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Tale norma attribuisce, correttamente, allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento "delle attività amministrative" delle regioni a statuto ordinario demandandone l'esercizio - al di fuori dei casi in cui si provvede con legge - a deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Ma se con tale procedimento si esula dallo stretto coordinamento amministrativo e si impongono anche alle regioni obblighi di adeguamento della propria legislazione, si fa assumere in pratica a tali atti la forza di una legge. Ciò si è verificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1980, il cui articolo 7 prevedeva, tra l'altro, l'obbligo per le regioni di adeguare la propria legislazione alle norme di indirizzo e coordinamento previste dallo stesso decreto.

Tale norma è rimasta in vigore fino al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1981, contenente modifiche ed integrazioni del precedente, che ha soppresso il citato articolo 7.

I due suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri disciplinano le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario in materia di agevolazioni creditizie alle im

prese artigiane, fissano i limiti di importo e di durata del credito e pongono altresì l'importante principio del controllo dell'effettiva destinazione delle agevolazioni alle occorrenze dell'impresa finanziata affidandone il compito, e le modalità di esplicazione, alle stesse regioni.

Con altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 1982 sono state date norme di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei tassi agevolati nelle operazioni di credito agrario.

Altre direttive, a carattere cogente, sono state emanate dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque, con delibera in data 30 dicembre 1980, facendo obbligo alle regioni di provvedere entro il 31 marzo 1981 alle integrazioni dei propri piani di risanamento delle acque per porli in sintonia con le prescrizioni dell'indicata delibera.

Con direttiva del 30 ottobre 1981 il ministro per l'industria ha invitato le regioni a risolvere il problema del finanziamento dei comitati provinciali prezzi (1).

Notevole, nell'esercizio considerato, è stata la quantità di norme, anche di livello sub primario, che hanno attribuito alle regioni compiti, o facoltà, o le hanno coinvolte in procedure consultive.

Tra esse, e raggruppandole per settori, possono essere ricordate:

nel comparto dei contributi finanziari e credito, la legge 23 marzo 1981 n. 93, recante norme per lo sviluppo della montagna, che fa carico alle regioni di determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani "integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali", ciò che implica un aggiornamento pressochè continuo di tali bilanci ed un'opera - non

(1) Per notazioni sul punto, v. vol II cap XIII.

facile - di "coordinamento" per allineare via via gli obiettivi ai mezzi finanziari suscettibili di variazione non solo per atto della regione ma anche dello Stato. La legge 21 maggio 1981, n. 240, delega le regioni a concedere contributi - su un apposito fondo del Ministero del tesoro e da ripartirsi tra esse - alle società consortili costituite tra piccole e medie imprese per le attività di ricerca tecnologica e simili. Il decreto legge 31 luglio 1981, n. 414 - convertito nella legge 2 ottobre 1981, n. 544 - dà facoltà alle regioni di concedere contributi per spese di investimento "non coperte da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato" effettuate da imprese artigiane e da piccole e medie industrie.

Nel settore dell'agricoltura la legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981) ha prorogato fino al 1983 l'efficacia della legge 1 luglio 1977, n. 403, che recava provvedimenti per il finanziamento delle attività agricole alle regioni, elevando ne l'autorizzazione di spesa a 1.500 miliardi.

Il CIPE, con deliberazione del 29 aprile-6 maggio 1981, nell'approvare il progetto speciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli, ha sancito il coinvolgimento diretto delle regioni meridionali ed ha fissato il principio che debbano restare di competenza delle regioni gli interventi per la realizzazione delle strutture fisiche per la trasformazione o commercializzazione delle produzioni agricole.

La legge 28 maggio 1981, n. 296, tra l'altro, fa carico alle regioni di redigere piani triennali per la "eradicatione" della brucellosi, di fornire al Ministero della sanità le notizie concernenti l'attuazione di tali piani e di adottare le disposizioni necessarie per agevolare i controlli degli esperti CEE.

La legge 1 agosto 1981, n. 423, concernente interventi per l'agricoltura, oltre a prevedere la concessione di contributi da parte dello Stato e dell'AIHA, autorizza le regioni alla concessione di contributi e ne fissa i casi e le procedure.

La legge 15 ottobre 1981, n. 590 demanda alle regioni lo intervento, con azioni finanziarie e materiali, in caso di calamità naturali che abbiano inciso sulle aziende agricole.

Nel settore dell'edilizia residenziale, ricadente sotto la disciplina della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni devono fissare i limiti massimi di costo da osservare negli interventi di edilizia sovvenzionata, attenendosi a quanto detto con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 marzo 1981, n. 90 e con la successiva circolare, dello stesso Ministro, n. 147 dell'8 maggio 1981. Notevoli compiti e poteri sono anche demandati ad esse, in tale materia, dalla legge 23 gennaio 1982, n. 9. Inoltre le regioni, a norma dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, devono emanare norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Nel settore del turismo, la legge 14 novembre 1981, n. 648, relativa all'ordinamento dell'ENIT, stabilisce che tale ente opera sulla base di piani annuali e pluriennali predisposti con il concorso delle regioni e detta norme per i programmi di queste ultime.

Nel campo dell'assistenza sanitaria il decreto del Ministro del tesoro del 19 marzo 1981 disciplina le modalità per l'acquisizione delle risultanze della revisione straordinaria, affidata alle regioni, della situazione finanziaria degli enti ospedalieri.

lo stesso decreto demanda alle regioni il compito di disporre, in nome e per conto di ogni singola amministrazione provinciale, il pagamento dei debiti della provincia nei confronti degli istituti psichiatrici. Un altro decreto dello statto Ministro, in data 21 settembre 1981, disciplina le convenzioni di tesoreria delle Unità Sanitarie locali raccordandone il sistema con le leggi regionali di contabilità.

In materia di difesa ambientale il decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801 e la legge - di conversione - 5 marzo 1982, n.62, hanno ampliato e modificat^o i compiti già legislativamente attribuiti alle regioni per il risanamento delle acque.

Di grande rilievo sono poi i compiti affidati alle regioni Basilicata e Campania, in concorso con quelli svolti dallo Stato, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 1980.

Il quadro così abbozzato si colloca, sostanzialmente, nelle stesse linee direttrici seguite, anche negli anni precedenti, dalla legislazione statale in materia regionale. Da essa emerge una relativa scarsità di norme di principio volte ad inquadrare l'attività delle regioni nelle materie di loro competenza - e ad assicurarne l'omogenità di fondo tra tutte - di contro ad una notevolissima quantità di norme settoriali più o meno complesse e variamente articolate. Queste, proprio per tale carattere di provvedimenti di settore, comportano un intrecciarsi di compiti tra organi dello Stato e delle regioni che esige indifferibilmente, a livello locale, un reale centro di raccordo e di coordinamento. Tale centro è individuato, dall'articolo 124 della Costituzione, nel Commissario di Governo (1) che, pertanto, con

(1) I cui compiti - senza una modifica normativa di livello costi

gli opportuni provvedimenti normativi ed amministrativi, deve essere messo in grado di esercitare, con effettività, tali funzioni e di assumerne la responsabilità. Utile potrebbe tornare, al riguardo, sfrondare dai compiti del Commissario di Governo quegli altri - non attribuitigli dalla Costituzione e non coincidenti con la natura di tali funzioni di livello costituzionale - a lui demandati con la legge 10 febbraio 1953, n.62 (1).

Dal suddetto quadro normativo emerge anche uno stratificarsi di compiti per le regioni - da tradursi nel compimento di atti e di procedimenti - a volte notevolmente complessi, in vista dei quali non risulta che le leggi statali, che li pongono, si diano carico di accertare preventivamente se esista o meno, nelle regioni interessate, la necessaria "copertura amministrativa" in termini di mezzi umani, materiali e comunque di concrete possibilità. Senza di questa infatti le leggi stesse sarebbero inevitabilmente destinate a rimanere inapplicate, aumentando le deficienze di un sistema amministrativo già troppo complicato.

3. - Flussi finanziari

Le entrate delle regioni, com'è noto, sono costituite in massima parte - nonostante la previsione di attribuzione anche di tributi propri, di cui all'articolo 119 della Costituzione - da trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, il cui mecca-

tuzionale - non possono perciò essere surrogati da altri organi, come invece, in qualche caso, si è stati costretti a fare, sotto la spinta di eventi eccezionali, ad opera dei Prefetti delle province colpite dai noti eventi sismici dell' 80 ed anche a notevole distanza di tempo da tali eventi.

(1) Compiti di controllo sugli atti amministrativi della regione, quale Presidente della commissione di controllo.

nismo di quantificazione se troppo automatico può portare a risultati non compatibili con la situazione economica (1), e se troppo discrezionale comporterebbe degli elevati margini di incertezza nella impostazione dei bilanci - segnatamente plurienali - e dei programmi regionali.

D'altra parte la possibilità di tenere sotto controllo le principali "voci" del comparto pubblico - e fra queste, ovviamente, la finanza regionale che è inquadrata nel principio di unitarietà della finanza pubblica a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 468 e che ha raggiunto dimensioni di grande rilevanza - è indispensabile se il Parlamento vuole avere davvero, come gli compete, la sovranità sulla spesa pubblica e, attraverso la leva da essa rappresentata, il pieno controllo della politica economica. E' pertanto quello dei meccanismi di determinazione delle entrate regionali - con il conseguente e connesso tema del controllo della gestione della spesa - il punto nodale della nuova legge di finanza regionale che dovrà impegnare la consapevole attenzione del Parlamento.

L'assoluta necessità di tenere sotto controllo la finanza regionale - oltre che quella degli altri centri erogatori - deriva dallo stesso assetto di struttura policentrica della spesa che

(1) Così il fondo di cui all'art. 8 L. 281 del 1970 il cui ammontare, in base all'art. 1 della legge di finanza regionale ora scaduta (L. 356 del 1976), cresce proporzionalmente all'aumento delle entrate tributarie statali col rischio - per effetto del procedere di queste ad andamento molto più accelerato rispetto all'aumento del PIL - di assumere proporzioni non più compatibili con la dinamica economica.

è venuto assumendo l'ordinamento dello Stato.

E' noto che ormai il bilancio dello Stato è costituito per circa il 55 per cento da trasferimenti e che oltre il 40 per cento di tale quota è gestita dalle regioni e dagli enti locali. La significatività di tali dati è esaltata, sotto il profilo della realtà di politica economica che essi sottintendono, dalla constatazione che la quota di spesa che può formare oggetto di manovra diretta da parte dello Stato si riduce - **depurando** la suindicata parte di spesa gestita dallo Stato dai pagamenti di interessi - a circa il 30 per cento del totale, percentuale a sua volta assorbita per buona parte da spese per il personale in servizio e in quiescenza.

Daltronde la possibilità - per ora tuttavia solo apparente - di avere in sede locale una disponibilità di mezzi finanziari, da manovrare a fini economici, **proporzionalmente maggiore che al centro** potrebbe essere un fatto positivo in quanto suscettibile - per la sua immediatezza di azione nelle concrete realtà regionali - di incentivare una manovra volta ad agire sull'offerta ampliandone la capacità, piuttosto che sulla domanda, e quindi sulla realtà economica strutturale. E' evidente infatti che ogni manovra di finanza pubblica non può generare, da sé sola, maggiore ricchezza se non induce un miglioramento della base produttiva.

Perchè divenisse realizzabile la suddetta possibilità occorrerebbe peraltro che almeno una grossa quota di risorse finanziarie fosse attribuita alle regioni senza vincoli di destinazione - come è invece attualmente -; che le regioni stesse possedessero una elevata capacità di spesa - si da trasferire celermente le somme nel circuito economico in modo da realizzare i programmi stabiliti e non lasciare stanziamenti inutilizzati e perciò distolti, senza

trarne utilità, da altri impieghi - ; che vi fosse un'adeguata ed efficace struttura di controllo.

L'importanza che possono avere le regioni nella complessiva manovra di politica economica è stata avvertita anche dagli operatori industriali che, in un documento ufficiale (1), hanno sostenuto le necessità di dotare le regioni di maggiori fondi perché possano impegnarsi di più e meglio nel campo della istruzione professionale a supporto dell'industria.

E' certo un problema di grande importanza, e di gravi implicazioni, quello relativo all'individuazione delle fonti di finanziamento delle regioni.

Preme peraltro rilevare che nell'attuale sistema di finanza pubblica, disciplinato dalla legge n.468 del 1978, la massima parte dei fondi non può che essere trasferita dallo Stato alle regioni, che debbono poterli gestire con autonomia di scelte.

Tale disegno ove siano attuati i meccanismi di raccordo previsti dalla stessa legge n.468 (articoli 26;30;34) può consentire al Governo ed al Parlamento la possibilità di controllo della spesa pubblica e di canalizzazione di maggiori fondi là dove ritenuto necessario - elemento indispensabile in un'economia caratterizzata da forti squilibri - e d'altra parte, può permettere alle regioni di esplicare pienamente il ruolo di programmazione di

(1) Confindustria, per una politica industriale, Roma, luglio 1981.

spese in funzione delle singole realtà locali, oggi invece mortificato dai vincoli di destinazione posti alla massima parte dei fondi.

Dei fondi destinati ai programmi di sviluppo di tutte le regioni a statuto ordinario solo poco più di 650 miliardi non sono collegati a leggi particolari relative a un determinato programma.

Tra i fondi derivanti da provvedimenti legislativi speciali sono da ricordare quelli, per circa 600 miliardi, collegati agli eventi sismici del 1980 (legge 219 del 1981) ed il fondo per investimenti, di 300 miliardi, previsto dalla legge dei trasporti (legge 151 del 1981).

E' interessante rilevare che il "piano a medio termine 1981-1983" (1) quantificava il fabbisogno totale su base regionale per interventi finanziari pubblici, nel triennio, complessivamente in oltre 196.000 miliardi, così suddivisi per comparti: energia, 19.000; agricolo, 13.717; forestale, 1.010; export, 10.365; turismo, 1.600; chimica, 3.348; siderurgica, 6.586; cantieristica navale 1.897; casa, 11.324; sanitario, 74.000; trasporti, 15.591; interventi nel Mezzogiorno, 17.825; potenziamento infrastrutture; 6.243; telecomunicazioni, 8.786; innovazioni tecnologiche, 3.330; componentistica elettronica 650.

Dai dati di consuntivo 1981 risultano flussi finanziari di trasferimento dallo Stato alle Regioni (comprese peraltro anche le

(1) Senato, VIII legislatura, Doc. XXVI, n.1 pag.214 e segg.

Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano) ammontanti a 31.739 miliardi.

Fra questi, i trasferimenti dei Ministri del Tesoro e del Bilancio per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ammontano a 4.560,6 miliardi.

I dati riassuntivi del bilancio delle Regioni ad autonomia ordinaria — limitatamente a quelle per cui si hanno tali dati — sono esposti nelle tabelle che seguono:

ENTRATE E SPESE DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

(in miliardi di lire)

	Entrate			Spese		
	1978	1979	1980	1978	1979	1980
Veneto	852,7	1 888,6	3 910,1	851,8	1 920,2	3 622,8
Toscana	1 009,4	2 145,6	3 294,9	1 033,7	2 125,6	1 560,1
Emilia Romagna	1.066,2	1.544,8	1.964,9	990,8	1.580,4	2 206,8
Marche	488,2	961,6	1 332,7	442,7	949,8	1 345,6
Piemonte	806,7	1 511,4	1 706,2	823,8	1 508,4	1 853,7
Liguria	366,8	662,2	926,9	362,6	670,3	928,6
Molise	136,3	288,2	455,8	137,8	283,0	417,6
Lombardia	1.532,7	2 296,6	3.312,9	1 436,9	2 441,3	3.472,4
Lazio	1.095,8	170,2	4 570,9	1 064,2	238,6	4.633,7
Abruzzo	405,0	522,3	626,5	370,4	557,0	531,7
Basilicata	280,2	410,5	672,1	246,2	402,5	613,0
Umbria	278,8	643,8	844,5	209,2	661,9	854,8
TOTALE	8.318,8	13.045,8	23.618,4	7.970,1	13.339,0	22.040,8

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

(in miliardi di lire)

	1978		1979		1980	
Veneto	181,2	(103,0) (a)	714,4	(581,4) (a)	848,4	(799,9) (a)
Toscana	158,1	(83,2) (a)	213,9	(173,9) (a)	373,1	(316,1) (a)
Emilia Romagna	171,1	(128,0) (a)	223,1	(183,9) (a)	281,0	(255,7) (a)
Marche	176,6	(113,1) (a)	292,4	(225,4) (a)	383,6	(317,9) (a)
Piemonte	410,7	(153,4) (a)	492,5	(337,7) (a)	492,1	(171,8) (a)
Liguria	143,4	(92,7) (a)	173,9	(128,9) (a)	239,6	(177,2) (a)
Molise	107,1	(70,9) (a)	151,0	(134,5) (a)	203,6	(186,4) (a)
Lombardia	585,1	(417,0) (a)	714,3	(550,9) (a)	638,5	(461,4) (a)
Lazio	594,2	(473,3) (a)	811,9	(305,2) (a)	841,9	(589,4) (a)
Abruzzo	272,1	(208,8) (a)	475,1	(280,4) (a)	485,1	(276,6) (a)
Basilicata	160,4	(119,6) (a)	206,2	(186,1) (a)	298,0	(281,6) (a)
Umbria	95,2	(69,6) (a)	187,7	(167,4) (a)	188,8	(167,7) (a)
TOTALE	3 055,2	(2.032,6) (a)	4.656,4	(3.255,7) (a)	5.273,7	(4.001,7) (a)

(a) Residui di competenza.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

(in miliardi di lire)

	1978		1979		1980	
Veneto	445,9	(237,7) (a)	629,4	(421,8) (a)	498,8	(238,8) (a)
Toscana	136,0	(82,4) (a)	129,3	(109,3) (a)	195,7	(167,4) (a)
Emilia Romagna	143,8	(99,9) (a)	182,9	(160,8) (a)	177,8	(140,3) (a)
Marche	157,6	(83,1) (a)	253,7	(153,3) (a)	325,9	(232,7) (a)
Piemonte	316,2	(217,1) (a)	475,5	(393,6) (a)	364,4	(220,6) (a)
Liguria	154,8	(104,9) (a)	196,6	(144,6) (a)	339,3	(273,6) (a)
Molise	55,9	(42,7) (a)	79,0	(69,2) (a)	134,8	(99,0) (a)
Lombardia	594,0	(298,4) (a)	633,4	(444,4) (a)	702,9	(538,2) (a)
Lazio	406,5	(328,3) (a)	820,8	(639,7) (a)	754,1	(507,2) (a)
Abruzzo	289,6	(166,9) (a)	357,2	(257,6) (a)	111,7	(82,9) (a)
Basilicata	109,2	(50,4) (a)	77,1	(49,6) (a)	158,8	(95,2) (a)
Umbria	49,1	(28,5) (a)	132,8	(125,7) (a)	152,4	(104,5) (a)
TOTALI	2 858,6	(1.738,3) (a)	4.030,6	(2.969,8) (a)	3.916,6	(2 700,4) (a)

(a) — Residui di competenza

4. - Profili strutturali e funzionali.

Allo stato attuale l'elemento più difficile, e forse impossibile, da accertare è quali benefici - in termini di servizi sociali e di ricchezza prodotta o distribuita - abbiano conseguito le ingenti somme trasferite alle regioni e quali ne siano i costi aggiuntivi dovuti a disfunzioni di ordine organizzativo, amministrativo o legislativo delle regioni e dello Stato.

E' rilievo avanzato da più parti che le regioni non hanno finora realizzato una diversa, e migliore, qualità di amministrare e di programmare: le cause - numerose e complesse - di ciò essendo imputabili tanto alle regioni quanto allo Stato, inerte nel realizzare con coerenza quelle riforme dell'apparato centrale e periferico che la stessa adozione dell'istituzione regionale necessariamente comportava.

Sul piano dell'organizzazione delle funzioni e della ripartizione di esse con gli enti sub-regionali è apparso talora che qualche regione fosse andata al di là dei poteri ad essa spettanti e, anche nel 1981, sono pertanto insorti dubbi di legittimità costituzionale, non ancora sciolti dalla Corte costituzionale. Possono così ricordarsi l'eccezione sollevata dal Consiglio di Stato (1) in merito all'articolo 4 della legge regionale Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9, per una possibile invasione, da parte della legge regionale, di una ipotizzata riserva costituzionale di statuto in materia organizzativa delle regioni.

Il TAR del Piemonte (2) ha eccepito la incostituzionalità della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 - articolo

(1) Ordinanza Sez. IV - n. 460 del 1981 - del 9 dicembre 1980.

(2) Ordinanza 357/81 del 17 febbraio 1981.

71 - nel riflesso che tale legge, individuando l'organo comunale cui delegare funzioni espropriative, eccede dai limiti della potestà legislativa regionale ai danni di quella statale. Sotto un analogo profilo, e negando che le regioni siano titolari iure proprio di poteri espropriativi, il TAR della Basilicata (1) ha sollevato questione di costituzionalità della legge regionale Basilicata 8 febbraio 1977, n.10 articolo 28.

Con due ordinanze (2) il Pretore di Legnano ha eccepito l'incostituzionalità della legge regionale Lombardia 20 agosto 1976, n.28, articolo 13, in quanto con essa si verrebbe a disciplinare, indirettamente, l'attività di un organo dello Stato .

Altre pronunce hanno riguardato attribuzioni e compiti dello Stato e della regione. Così la Sezione del controllo della Corte (3) ha affermato il principio che "l'intesa" con una regione a statuto speciale, richiesta da una norma statale, non realizza un'ipotesi di attribuzione di competenza extra-statutaria.

Ancora la stessa Sezione (4) ha affermato che spetta esclusi-

(1) Ordinanza 487 del 1981

(2) n.507 e 508 del 1981 e del 12 maggio 1981

(3) n.1061 del 22 maggio 1980

(4) n.1158 del 21 maggio 1981

vamente alle regioni l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni di competenza delle Unità sanitarie locali, senza alcuna giuridica possibilità che tale attività venga svolta al centro in quanto ciò costituirebbe indebita interferenza nell'esercizio di potestà proprie delle amministrazioni regionali.

Nel comparto del personale regionale (1) si verificano, ancora, casi di "codipendenza di fatto" per cui funzionari già statali e poi transitati nei ruoli del personale regionale vengono utilizzati da taluni uffici periferici dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici in compiti propri di tali uffici, per la carenza cronica di personale da cui questi ultimi sono afflitti.

Sul piano più prettamente dell'amministrazione la scarsa efficienza, in generale, delle regioni è stata rilevata, con preoccupazione, anche dagli operatori economici (2) che ne lamentano la tendenza alla lentezza ed all'elefantiasi burocratica oltre che la scarsa capacità d'incidere - salvo che per Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna - sugli orientamenti generali dei processi produttivi.

Sotto il profilo della erogazione della spesa i massicci residui passivi presenti nei conti di tutte le regioni (3) danno dimostrazione della complessivamente scarsa capacità di spesa di esse. E' tuttavia indubbio che la notevole mole di tali resi

(1) Tale personale, secondo stime del 1980 comprendeva complessivamente poco più di 60.000 unità.

(2) V. Confindustria, Progetto 80, ricerca sul ruolo delle regioni nel contesto della politica industriale, 1981.

(3) Cfr. la tabella riassuntiva allegata al par. 3 e le risultanze dei conti consuntivi di cui al par. 6.

dui deriva da molteplici cause, solo alcune delle quali imputabili alle regioni, mentre altre risalgono anche alla scarsa efficienza e celerità dello Stato nel determinare e trasferire i fondi di spettanza delle regioni.

Di ciò testimoniano anche i notevoli residui attivi, anche essi costantemente presenti.

E' però intuitivo che i residui passivi non sono, da sé soli, sufficienti indicatori di inefficienza di una regione, occorrendo invece evidentemente accertare tanto la qualità dei servizi sociali resi, quanto le realizzazioni conseguite con i fondi erogati, il costo di esse ed il rapporto che ne intercorre con gli obiettivi prefissati ed i programmi della regione e dello Stato.

5. - Il controllo sull'attività amministrativa delle regioni a statuto ordinario

Immutato essendo rimasto il modulo organizzativo del controllo, possono essere qui richiamate tutte le osservazioni critiche già mosse dalla Corte (1).

Anche per l'esercizio finanziario 1981, come negli anni precedenti, la decisione delle Sezioni Riunite, cui è allegata la presente relazione, esclude dalla dichiarazione di regolarità i capitoli del bilancio dello Stato concernenti trasferimenti di fondi per spese delegate alle regioni mancando il controllo, successivo, su tali spese: controllo che la Corte dei conti ha il dovere di esercitare a norma dell'articolo 100 della costituzione (2)

(1) V. Relazione della Corte al Parlamento sull'es.fin.1980 - Atti Senato - VIII legislatura - Doc. XIV n. 3, vol. II, pag. 594 e segg.

(2) La procura Generale ha reiterato nei confronti di alcune regioni. la richiesta di resa di conto.

6. - Cenni sull'attività delle regioni

Si ritiene utile fornire dei cenni sulla gestione di alcune regioni, anche sulla base dei rendiconti del 1980⁽¹⁾ ultimi approvati dalla più gran parte delle regioni a statuto ordinario - nonché su talune linee, di azione e di organizzazione, che è dato cogliere attraverso il controllo operato dai magistrati della Corte membri delle singole Commissioni di controllo - pur con tutte le gravissime limitazioni di cognizione che, con il sistema di controllo sulle regioni attualmente vigente, è possibile acquisire e dare al Parlamento con la garanzia della imparzialità della fonte.

Per ciò che attiene ai rendiconti generali delle regioni, ne è da rilevare la scarsa tempestività - che andrebbe contrastata con opportuni strumenti legislativi - che raggiunge dimensioni abnormi in alcuni casi, di seguito indicati.

E' altresì da notare la totale mancanza di omogeneità di impostazione dei bilanci: ciò che se è giusta espressione dell'autonomia regionale rende però difficile una lettura comparata - ed una piena comprensione - dei dati, anche in relazione al bilancio statale. A ciò, secondo il disposto dell'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, dovrebbe sopperire la riclassificazione delle voci di bilancio secondo la stessa ripartizione adottata dal bilancio statale. Ciò peraltro - a parte qualche caso di totale inosservanza di tale obbligo - si risolve, il più delle volte, nella prospettazione di pochi grossi aggregati, scarsamente significativa.

Nè viene osservato, almeno nella completa valenza di esso, l'obbligo imposto dall'ultimo comma dell'articolo 25 della cita

(1) I dati relativi al 1980 sono desunti dai rendiconti approvati con legge regionale. I dati che concernano l'es. finanziario 1981 sono di fonte delle regioni.

ta legge n. 335 che - correttamente applicato - dovrebbe consentire la possibilità di un'analisi costi-benefici, indispensabile ma oggi invece totalmente carente.

REGIONE ABRUZZI

Con legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11, sono state emanate le norme sull'ordinamento amministrativo della Regione.

La struttura organizzativa è articolata in modo da assicurare, secondo quanto dispone l'articolo 1:

- la corrispondenza della funzione a materie e obiettivi di intervento omogenei;
- il costante adeguamento agli obiettivi politico-amministrativi di intervento;
- il momento unitario di programmazione, promozione e intervento, pur nella specificità degli apporti di ciascuna funzione specialistica;
- la integrazione interdisciplinare polifunzionale;
- lo sviluppo e la valorizzazione della professionalità dei dipendenti;
- la fattiva collaborazione con le organizzazioni sindacali.

I settori dell'attività amministrativa, ricadenti nella competenza della Giunta regionale, sono ulteriormente ordinati in Dipartimenti secondo il criterio organizzativo sancito dall'articolo 45 dello Statuto.

Le unità organizzative, rispetto alle funzioni specifiche di cui sono investite, si distinguono in Uffici ed unità operative.

Gli Uffici attendono all'espletamento di attività direttamente finalizzate al funzionamento degli organi regionali nell'esercizio dei poteri di indirizzo politico, di organizzazione, di legislazione, di programmazione e di controllo nonché delle attività strumentali necessarie per il funzionamento dell'ordinamento regionale e di ogni parte di esso, con particolare riferimento all'acquisizione ed alla gestione delle risorse di impiego regionale.

Le unità operative svolgono compiti di amministrazione attiva per la realizzazione degli interventi previsti dalle leggi e dalla programmazione regionale nei campi dell'attività sociale, economica e culturale, ricadenti nella sfera di azione della Regione.

Nella struttura operativa degli organi regionali, il Settore delimita l'attività amministrativa intesa a realizzare obiettivi omogenei di intervento ed esercita funzioni di carattere generale che integrano ed indirizzano i compiti specifici delle singole unità organizzative.

La legge, poi, prevede la riunione in Dipartimenti dei settori della Giunta Regionale che perseguono obiettivi omogenei.

I Dipartimenti sono costituiti da Componenti della Giunta Regionale preposti ai settori omogenei anzidetti ed, in tale composizione, si collocano, nella struttura operativa della stessa Giunta regionale, quale collegi deputati ad esercitare funzioni di sovrintendenza e di coordinamento sull'apparato amministrativo risultante dalla concentrazione dei cennati settori.

Nella sovrintendenza ai settori rientranti nella propria sfera di azione, il Dipartimento esplica le attività di impulso, di propulsione, di controllo ed ogni altro intervento a carattere preventivo, successivo o repressivo, ritenuto utile ai fini di indirizzare lo svolgimento dell'azione amministrativa secondo uniformi criteri di gestione e di verificarne la aderenza alla legislazione vigente, nonché alle previsioni programmatiche e di bilancio.

Per ciò che attiene al personale regionale la legge prevede, che esso sia inquadrato in un ruolo unico regionale che si articola nei livelli funzionali previsti nel contratto nazionale

di categoria: ciascuno di tali livelli comprende una o più figure professionali.

La legge prevede, altresì, il temporaneo passaggio del personale da una Unità organizzativa all'altra, quando ciò risponda a particolari esigenze operative dello stesso settore, ferme restando le dotazioni organiche delle singole Unità organizzative.

Non sono state ancora emanate le norme attuative dell'ordinamento previsto dalla suindicata legge.

La dotazione organica risulta dalla seguente tabella:

CONSIGLIO	Unità	n. 98
PRESIDENZA GIUNTA	"	n. 77
SEGRETERIE COMPONENTI GIUNTA	"	n. 30
SEGRETERIE DIPARTIMENTI	"	n. 12
1° DIPARTIMENTO	"	n. 494
2° DIPARTIMENTO	"	n. 345
3° DIPARTIMENTO	"	n. 356
COMITATO DI CONTROLLO	"	n. 81
	-----	-----
	Totale Unità:	n.1493
	-----	-----
	* * *	
VIII	livello funzionale	n. 116
VII	"	n. 96
VI	"	n. 112
V	"	n. 547
IV	"	n. 453
III	"	n. 94
II	"	n. 75
I	"	n. -
	-----	-----
	TOTALE	n.1493

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La consistenza numerica del personale è di 2.437 unità:
di cui n. 1.332 già inquadrati nei ruoli regionali; n. 269

non di ruolo in attesa di inquadramento (decreto del Presidente della Repubblica n. 616 - Enti disciolti - Riforma sanitaria); n. 38 comandati da Enti locali; n. 780 a tempo indeterminato (formazione professionale ex legge 285); n. 18 con contratto di lavoro a termine.

Il personale di ruolo (n. 1332 unità) è così distinto:

Livello VIII° (qualifica funzionale:Responsabile settore)	n.	115
- VII° (" " : funzionario)	n.	109
- VI° (" " : funzionario istruttore)	n.	295
- V° (" " : istruttore collaboratore)	n.	425
- IV° (" " : collaboratore operatore)	n.	268
- III° (" " : operatore commesso)	n.	46
- II° (" " : commesso ausiliario)	n.	74
- I° (" " : ausiliario)	—	—

n.1.332

Non vengono corrisposti emolumenti accessori al personale regionale ad eccezione dei compensi per lavoro straordinario nei limiti indicati dalla normativa vigente, e delle indennità di missione.

Il principio dell'annicomprensività della retribuzione, previsto dal contratto nazionale e recepito nell'articolo 46 della Legge regionale n. 60 del 1979, è stato osservato, per cui la retribuzione derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione di carriera remunera ogni prestazione sia continuativa che occasionale resa dal dipendente regionale an-

che sotto forma di incarichi, a qualsiasi titolo conferiti, o di partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione stessa.

La Regione ha, nel corso dell'anno, organizzato corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, nonché corsi di studio, di perfezionamento e qualificazione, ai sensi delle Leggi regionali 18 gennaio 1980, n. 6 e n. 11.

Circa la mobilità del personale la legge regionale n. 60 del 1969 dispone che il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli Enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli Enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

E' consentito altresì, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli Enti locali.

Le spese di funzionamento impegnate dalla Regione, nel corso dell'esercizio 1981, ammontano a complessive lire 4.092,3 milioni a fronte delle quali sono stati emessi pagamenti per un totale di lire 3.082,3 milioni.

SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

DENOMINAZIONE	IMPEGNI ASSUNTI	PAGAMENTI EMESSI
Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione, la manutenzione e l'uso dei mezzi di trasporto.	513.133.720	386.596.053

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	IMPEGNI ASSUNTI	PAGAMENTI EMESSI
Spese per l'acquisto di cancelleria, per la stampa di atti e documenti, per duplicazioni e riproduzioni grafiche, per rilegature ed altre varie di ufficio e di economato.	624.614.375	441.184.756
Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici.	310.000.000	294.725.017
Spese postali e telegrafiche.	110.000.000.	100.948.095
Spese per l'impianto e l'uso dei telefoni.	476.941.819	342.562.119
Spese per il funzionamento degli uffici periferici.	691.761.040	554.644.942
Spese per il funzionamento del comitato delle sezioni di controllo sugli atti degli enti locali e ospedalieri	179.397.000	158.092.082
Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi regionali di formazione professionale (L.R. 5 dicembre 1979, n. 63)	1.186.549.249 (*)	803.518.830

(*) Nel capitolo sono comprese anche le spese per il personale pari a lire 670.839.249.

Circa i moduli dell'attività amministrativa regionale, è da notare che con legge 11 settembre 1979, n. 44, la Regione ha provveduto a disciplinare la materia concernente la delega e la sub-delega di funzioni amministrative agli Enti locali, principalmente in materia di turismo, artigianato e agricoltura.

Particolarmente rilevante è il fenomeno degli incarichi inerenti a studi, ricerche e consulenze affidati a privati ed organismi vari.

Nell'anno 1981, la Regione ha conferito tredici incarichi di studio e consulenze a privati - dei quali sei riferiti a rinnovo di incarichi già conferiti negli anni decorsi e sette riferiti a nuovi incarichi - e quattro incarichi di consulenza ad organismi vari (Centro Studi Ricerche Sociali, Centro Regionale di studi e ricerche economico-sociali d'Abruzzo, ASIP, Soc. A quater).

I compensi annui corrisposti vanno da un minimo di 9 milioni ad un massimo di 16 milioni per i privati, mentre per gli organismi sopra menzionati sono stati corrisposti i compensi annui, rispettivamente di lire 92 milioni, 25 milioni, 69 milioni e 887 milioni.

Nel settore della spesa per l'edilizia i dati finanziari possono essere sintetizzati come segue:

**RIEPILOGO FONDI A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI E FONDI EROGATI.
(Legge n. 457 del 1978 I° biennio)****---Articolo 36---****LEGGE 457 I° BIENNIO****N.C. Comuni - Cooperative - Imprese**

Totale mutui concessi	L. 30.921.800.000
" " erogati	L. 2.541.000.000
percentuale erogazioni = 9%	

LEGGE 457 I° BIENNIO**Recupero - Comuni e Privati (*)**

Totale mutui concessi	L. 4.062.000.000
" " erogati	0
percentuale erogazione = 0%	

(*) Per il rilevante ammontare dei mutui destinati al recupero da parte dei privati (60% del totale) c'è da notare che le erogazioni delle Banche avvengono a consuntivo lavori, data l'eseguità dei singoli mutui.

---Articolo 38---**LEGGE 457 I° BIENNIO****N.C. - Cooperative ed Imprese -**

Totale mutui concessi	L. 4.375.000.000
" " erogati	L. 1.090.000.000
percentuale erogazione = 25%	

SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE AGLI I.A.C.P.I.A.C.P. L'AQUILA

Accredito di L. 236.310.000

" di L. 1.211.760.000

TOTALE L. 1.448.070.000

% FINANZIAMENTO = 17%

I.A.C.P. CHIETI

Accredito di L. 226.290.000

" di L. 4.451.309.000

" di L. 890.810.000

TOTALE L. 5.568.409.000

% FINANZIAMENTO = 73%

I.A.C.P. LANCIANO

Accredito di L. 41.496.000

" di L. 480.318.000

" di L. 385.170.000

" di L. 133.248.000

TOTALE L. 1.040.232.000

% FINANZIAMENTO = 66%

I.A.C.P. PESCARA

Accredito di L. 224.616.000

" di L. 924.092.000

" di L. 1.277.729.000

" di L. 860.450.000

" di L. 288.090.000

TOTALE L. 3.574.977.000

% FINANZIAMENTO = 47%

I.A.C.P. TERAMO

Accredito di	L. 228.888.000
" di	L. 1.390.722.000
" di	L. 2.577.993.000
" di	<u>L. 499.512.000</u>
TOTALE	L. 4.697.115.000

% FINANZIAMENTO = 60%

Dall'esame dei dati del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1980 si rileva quanto segue.

Le entrate ammontano a 626,5 miliardi e le spese a 531,7 miliardi.

La principale posta di entrata è costituita dai fondi trasferiti dallo Stato che, con riferimento alla competenza dell'esercizio considerato, rappresenta l'81,5 per cento dell'entrata globale.

Segue poi la posta formata dai tributi propri della Regione e dalle quote di tributi erariali ad essa devoluti che rappresenta poco più del 14,9 per cento dell'entrata totale; nell'ambito di tale posta la quota costituita dai soli tributi propri della Regione rappresenta lo 0,8 per cento dell'entrata totale.

Nell'ambito dei fondi trasferiti dallo Stato, la quota per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) rappresenta solo poco più dello 11,0 per cento di tali trasferimenti.

I residui attivi della competenza raggiungono il 44,1 per cento dell'entrata totale accertata ed oltre il 26,5 per cento di essi afferisce alle somme trasferite dallo Stato alla Regione o a quest'ultima spettanti come quota di tributi erariali.

I residui attivi delle somme assegnate o trasferite dallo Stato costituiscono poco meno del 32,5 per cento delle entrate accertate per tale posta e quelli relativi ai tributi propri della Regione e a quote di tributi erariali ad essa devoluti sono il 96,1 per cento dell'entrata accertata per tale voce.

La spesa della Regione nell'esercizio considerato, si articola in 24 settori d'intervento suddivisi in sezioni e categorie.

Fra essi presenta maggiore rilevanza quantitativa il settore d'intervento "Assistenza Ospedaliera" che assorbe il 63,9 per cento della spesa totale.

Seguono in ordine decrescente "Agricoltura e Zootecnia" col 7,6; "Ordinamento Uffici" col 6,1; "Trasporti" col 3,3 e "Formazione professionale con il 3,0.

Nell'ambito del settore "Assistenza Ospedaliera si riscontrano impegni per 339,7 miliardi e residui di nuova formazione per 14,6 miliardi.

La suddetta cifra è costituita dal 96,9 per cento della Sez. VIII^o "Azione ed interventi nel Campo Sociale" - Cat.V^o - Quote del Fondo sanitario nazionale.

Il settore "Agricoltura e Zootecnia" presenta impegni per 40,2 miliardi, mentre i residui di nuova formazione ammontano a lire 18,4 miliardi.

Nell'ambito di tale settore le poste più significative sono costituite dagli "Interventi per lo sviluppo degli allevamenti zootecnici" (impegni 13,4 miliardi, residui 13,2 miliardi) e dalla "Dotazione annuale dell'E.R.S.A. per la attuazione delle attività e delle iniziative di istituto" (impegni per 5,5 miliardi, residui 0,9 miliardi).

Nell'ambito del settore "Ordinamento Uffici" gli impegni sommano a 32,7 miliardi e i residui di competenza a 5,6 miliardi.

Nell'ambito di tale settore la posta di gran lunga più rilevante è costituita dalle spese per il personale che assorbe il 61,2 per cento del settore. Tale voce ha comportato impegni per lire 20,0 miliardi, con residui passivi di lire 1,3 miliardi.

La spesa per corsi di formazione e aggiornamento per il personale in servizio ha fatto registrare impegni per lire 17,5 milioni quasi tutti residui (lire 17,4 milioni).

La categoria IV "Acquisto di beni e servizi" ha come posta di maggiore entità le "Spese per l'attuazione del sistema infor

mativo Territorio Regione Abruzzo" che ha comportato impegni per lire 1,3 miliardi pari al 21,0 per cento del totale della categoria, quasi tutti residui passivi (lire 1,1 miliardi).

Seguono poi la voce "Spese per fitto dei locali", impegni per lire 693,8 milioni e residui per lire 45 milioni, e quella "Compensi, onorari e rimborsi per speciali incarichi e per le consulenze di esperti", impegni per lire 665,3 milioni e residui per lire 113,8 milioni.

Il settore "Trasporti" ha impegni per lire 17,5 miliardi, mentre i residui di nuova formazione ammontano a lire 7,2 miliardi.

Nell'ambito di tale settore la posta di gran lunga più rilevante è costituita dalla Cat. III° trasferimenti che assorbe il 93,1 per cento sul totale del settore.

Tale voce ha comportato impegni di spesa di lire 16,3 miliardi con residui passivi di lire 6,5 miliardi.

Nell'ambito del settore "Formazione professionale" sono stati assunti impegni per lire 15,8 miliardi, mentre i residui di nuova formazione ammontano a lire 2,8 miliardi.

Nell'ambito di tale settore la posta più significativa è costituita dai "Contributi per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale", che assorbe il 62,6 per cento sul totale del settore.

Tale voce ha comportato impegni di spesa di lire 9,9 miliardi con residui passivi di lire 1,2 miliardi.

E' da notare che la Regione Abruzzo non ha provveduto alla riclassificazione delle voci del proprio bilancio secondo il sistema del bilancio statale, così come invece richiesto dall'articolo 19 della legge 16 maggio 1976, n. 335.

REGIONE BASILICATA

Sul piano delle strutture organizzative, può dirsi che la regione ha completato il processo di delega alle Comunità montane ed al Consorzio dei Comuni del materano previsto dalla legge n. 19 del 20 giugno 1979.

Per ciò che attiene al personale la regione ha, con la legge regionale n. 18 del 10 luglio 1981, recepito i contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1979/1981. L'applicazione delle norme contenute nella legge regionale n. 18 del 1981 ed in particolare l'inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali non ha dato luogo a particolari problemi.

Per i dipendenti della regione è fissato dalla legge regionale il divieto di percepire compensi accessori. L'articolo 95 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, stabilisce che gli importi dei compensi e dei gettoni, che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti della regione quali componenti di commissioni di esami e simili, sono direttamente versati alla Tesoreria della regione su apposito fondo. Ai dipendenti sono riconosciuti soltanto l'indennità di missione ed il compenso per lavoro straordinario. In relazione alle esigenze derivanti dai noti eventi sismici è stata stabilita dalla legge regionale n. 42 del 1981 la possibilità per i dipendenti della Regione addetti a particolari servizi di effettuare un numero di ore di lavoro straordinario aumentato del 100%.

L'ultimo rendiconto generale approvato è relativo all'esercizio 1979.

REGIONE CAMPANIA

Per quanto attiene alle strutture organizzative della Regione e, in particolare, al personale, questo è complessivamente pari a n. 8.886 unità, ivi compresi i dipendenti assegnati alla Regione Campania ex decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, legge 31 ottobre 1978, n. 641, legge regionale 9 agosto 1978, n. 22, ed i dipendenti distaccati dal Consiglio Regionale.

Dette unità si articolano tuttora in cinque livelli, in luogo degli otto previsti dai contratti per tale personale.

Con leggi regionali 17 marzo 1981, n. 22, e 7 luglio 1981, n. 41, la Regione Campania ha recepito rispettivamente il primo ed il secondo accordo contrattuale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.

Le relative disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico sono tuttora in corso di attuazione.

Il secondo contratto è scaduto il 31 dicembre 1981; sono in corso trattative a livello governativo per la definizione del terzo accordo valido per il triennio 1982-1984.

Emolumenti accessori spettanti al personale regionale, oltre alla retribuzione comprensiva dell'indennità integrativa speciale, sono l'indennità di funzione, di cui alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, e il compenso per lavoro straordinario nei limiti di ore previste dalla normativa regionale vigente e dall'accordo contrattuale in atto.

Tuttavia, con decreto n. 417 in data 20 ottobre 1981 del Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, è stata prorogata sino al 31 dicembre 1981 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura, maggiore, previgente all'accordo contrat

tuale per esigenze di servizio conseguenti al sisma.

Non risulta siano stati organizzati dalla Regione Campania corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i propri dipendenti.

La regione si avvale spesso dell'apporto professionale di estranei al proprio apparato.

Le spese di funzionamento delle strutture regionali ammontano per l'anno 1981 a 4,7 miliardi, complessivamente.

Per quanto attiene più strettamente all'attività amministrativa è da notare che la regione è carente di un articolato, organico piano di sviluppo.

Sono stati adottati piani di interventi per settori operativi, soprattutto in quello dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, ma senza alcuna ratio di collegamento.

La regione ha approvato appositi piani di spesa per opere di interesse locale, per un volume di risorse di 54,2 miliardi a titolo di contributi in annualità.

Gli interventi riguardano partitamente:

- edilizia ospedaliera;
- sedi comunali;
- lavori vari;
- pubblica illuminazione;
- opere igienico-sanitarie.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1981, sono stati adottati programmi pluriennali di spesa nel settore delle infrastrutture e per lo sviluppo socio-economico regionale con varie leggi regionali.

Per ciò che attiene alla gestione finanziaria è da rilevare

che l'ultimo rendiconto approvato risale al 1974, la Regione si è così sottratta al preciso adempimento sancito dall'articolo 28 della legge 19 maggio 1976, n. 335, in relazione all'articolo 16 dello Statuto.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

La struttura amministrativa della regione è imperniata su un amplissimo ventaglio di deleghe conferite ai Comuni ed alle Province nelle varie materie di competenza regionale.

Per ciò che attiene al personale regionale, la consistenza numerica di esso risulta dal prospetto che segue:

AMMINISTRAZIONE DIRETTA: ORGANICI E ORGANIGRAMMA

Situazione al 31 dicembre dell'anno 1981:

a) Consiglio regionale - Servizio Generale del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza	personale n.	45
Servizio legislativo-Documenti-Commissioni-Stampa		28
Segreterie di GRUPPO e particolari		36

	Totale n.	109

b) Giunta regionale

Uffici generale	personale n.	-----
-----		-----
-----		-----
ecc.	Totale n.	48

c) Assessorati, Dipartimenti ecc.

-----	-----
-----	-----
-----	-----
	Totale n. 758

d) Uffici periferici, indicazione del personale addetto

r. 2323

Totale generale n. 3238
=====

PERSONALE REGIONALE, in complesso:

Livello I	n. °	-	Trasferiti dallo Stato n. 263 (D.P.R. 16/77)	
" " II	"	32	Comandati dallo Stato " 6 (Canali deman.)	
" " III	"	134	Comandati da enti loc. " 182	
" " IV	"	472	A disposizione da Enti naz. " 114 (d.P.R. 616/77)	
" " V	"	647	Comandati da altri enti " 152 (L. 386/74 e ERSA)	
" " VI	"	16	Assunti direttamente " 509 (ex l. 285/77)	
" " VII	"	497		Totale <u>n. 1.226</u>
" " VIII	"	<u>214</u>		
Totale n.		2.012		

Il contratto nazionale dei dipendenti regionali è stato recepito dalla Regione Emilia-Romagna con legge 3 marzo 1981, n. 9.

I conseguenti provvedimenti amministrativi di attuazione sono stati adottati prevalentemente nel 1° semestre dell'anno scorso.

Da evidenziare il ritardo con cui avviene la stipulazione dei contratti nazionali ed il recepimento dei loro contenuti in leggi regionali rispetto al periodo di validità degli accordi medesimi. Ciò rischia di falsare i dati del bilancio di competenza e rendere inapplicabili determinate normative (vedi ad esempio, la disciplina del lavoro straordinario secondo il precedente e l'attuale contratto di lavoro) in quanto operanti soltanto in via retroattiva.

Il principio di onnicomprensività del trattamento econo

mico del personale dipendente viene applicato in maniera assai rigida nella Regione Emilia-Romagna. Non sono corrisposti gettoni per la partecipazione a commissioni costituite nell'ambito dell'Amministrazione regionale, né compensi di qualsiasi natura (salvo, beninteso, l'indennità di missione ed il compenso per lavoro straordinario, se spettanti) per le funzioni di collaudatore di lavori pubblici anche presso enti locali minori.

La partecipazione a corsi di aggiornamento professionale a spese della Regione ha riguardato soltanto pochi casi, concernenti personale ad alta specializzazione.

La mobilità esterna del personale trova scarsa applicazione.

L'articolo 61 dello Statuto regionale consente al Consiglio di conferire incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive e per lo svolgimento di compiti speciali.

Si tratta di una forma particolare di reclutamento del personale regionale, alternativa a quella del pubblico concorso, che la legislazione successiva (v. articolo 9 delle leggi regionali unificate 20 luglio 1973, nn. 25 e 26 e l'articolo 47 della legge n. 12 del 1979) ha disciplinato, precisando la durata e il numero (percentuale) di incarichi conferibili. La Regione, inoltre fa ampio ricorso ad incarichi di prestazioni professionali, mediante contratti di diritto privato che non di rado, per l'oggetto dei medesimi e le modalità di espletamento, sembrano mascherare vere e proprie assunzioni a termine di personale dipendente.

Gestione finanziaria

Il rendiconto generale per l'esercizio 1980 mostra entrate per 1.964,9 miliardi e uscite che ammontano a 2.206,8 miliardi.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 risultano evidenziati dal conto consuntivo residui attivi per 281,1 miliardi, residui passivi per 177,8 miliardi ed un avanzo di amministrazione di 135,1 miliardi.

Secondo dati prodotti dalla Ragioneria regionale i residui attivi al termine dell'esercizio finanziario 1981 ammonterebbero complessivamente a 342,8 miliardi e quelli passivi a 250,3 miliardi (che si riducono a 229 miliardi circa, deducendo la riduzione degli ordini di accreditamento ed i residui in perenzione).

La Regione Emilia-Romagna ha abolito i residui di stanziamento ed ha ridotto ad un anno il termine massimo di mantenimento dei residui passivi, per spese correnti; nonostante ciò, non si è verificata la prevedibile riduzione nell'ammontare dei residui passivi.

E' necessario rilevare che provvedimenti di riforma di questo genere agiscono soltanto sugli effetti e non sulle cause del fenomeno dei residui passivi; cause riconducibili a disfunzioni strutturali o procedurali di non facile eliminazione.

Il ritardo nell'azione amministrativa della Regione non viene meno per il solo fatto che non si evidenzino più residui di stanziamento o diminuisca l'entità dei residui propri, tant'è che l'espressione contabile del fenomeno emerge ugualmente attraverso l'aumento dell'avanzo di amministrazione.

Il continuo incremento dei dati contabili relativi ai residui ed all'avanzo di amministrazione fa sì che la regione adotti vari

accorgimenti per ridurre l'entità del fenomeno: si può segnalare, per la sua vasta portata, quello consistente nel far slittare, in prossimità della chiusura dell'esercizio, autorizzazioni legislative di spesa ad esercizi successivi (vedi ad esempio l'articolo 24 legge regionale 27 novembre 1981, n. 40, che imputa all'esercizio successivo stanziamenti per circa 25 miliardi, che altrimenti sarebbero andati ad aumentare l'avanzo di amministrazione).

Fondo sanitario. Situazione contabile al 31 dicembre 1981 dei capitoli del bilancio di quell'anno afferenti alla gestione del Fondo:

	Stanziam ^{ento}	Impegno	Pagamento
51700	1.454.444.882.000	1.454.444.882.000	1.454.402.900.000
51710	36.302.178.000	36.302.178.000	32.313.900.000
51715	78.500.000.000	78.500.000.000	39.800.000.000
51750	32.347.000.000	32.347.000.000	19.940.721.000

Leggenda:

Cap. 51700: Spese correnti per l'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Cap. 51710: Spese correnti per la formazione e la riqualificazione del personale, per la realizzazione dei progetti-obiettivo per l'educazione sanitaria e per la ricerca finalizzata (articolo 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833);

Cap. 51715: Fondo di riserva dell'articolo 51 - quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per interventi imprevisti;

Cap. 51750: Spese per investimenti per le strutture sanitarie ai sensi della legge n. 833 del 1978.

Non si sono verificate deroghe al divieto, previsto all'articolo 13 del decreto legge n. 63 del 1979, convertito nella legge n. 35 del 1980, di acquisire nuove strutture immobiliari fino all'approvazione del piano sanitario nazionale.

Con legge regionale n. 22 del 1980 sono state dettate le norme di contabilità per le Unità Sanitarie Locali.

Dall'esame dei dati del conto consuntivo relativo allo esercizio finanziario 1980 si rileva quanto segue.

La principale posta di entrata è costituita dai fondi trasferiti dallo Stato, che con riferimento alla competenza dell'esercizio considerato rappresenta il 74,7% dell'entrata globale.

Segue poi la posta formata dalle entrate da alienazioni di beni patrimoniali che rappresenta il 12,3% dell'entrata totale.

Segue ancora, in ordine decrescente, la posta derivante dalle entrate proprie della Regione con il 10,2% dell'entrata globale.

Nell'ambito dei fondi trasferiti dallo Stato, la quota per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) rappresenta, sempre con riferimento all'esercizio di competenza l'1,3% di tali trasferimenti.

I residui attivi della competenza raggiungono circa il 13% dell'entrata totale ed oltre il 46,6% di essi afferisce alle somme trasferite dallo Stato alla Regione o a quest'ultima spettanti come quota di tributi erariali.

I residui attivi delle somme assegnate o trasferite dallo Stato costituiscono circa l'8,1% delle entrate accertate per tale posta e quelli relativi ai tributi propri della Regione sono circa il 7,2% dell'entrata accertata per tale voce.

La spesa della Regione, nell'esercizio considerato, si articola in 7 sezioni suddivise in programmi.

Fra esse presenta maggiore rilevanza quantitativa la Sezione 5 "Sicurezza Sociale" che assorbe il 63,5% della spesa totale.

Seguono in ordine decrescente la Sez. 3° "Attività produttive", con il 7,2% della spesa totale e la 4° "Servizi del territorio", con il 5,3% della spesa totale.

La 1° Sezione è così composta:

SEZIONE 1° Servizi degli organi istituzionali

01 - Organi istituzionali

Impegni	Residui
5.960	126
5.960	126

La 2° Sezione è così composta:

SEZIONE 2° BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

01 - Servizi generali del 1° dipartimento
 01 - Affari istituzionali e legali
 01 - Programma: Programmazione economica e ter-
 ritoriale
 01 - Ricerca economica e statistica
 01 - Servizi dell'Amministrazione regionale

53.156	9.913
808	452
3.028	593
13.387	3.484
350	100
36.180	5.214

Nell'ambito di tale sezione la posta di gran lunga più rile-
 vante è costituita dalla spesa "Servizi dell'Amministrazione regio-
 nale", con il 67,3 per cento; segue la "Programmazione economica e
 territoriale" che assorbe il 24,9 per cento sul totale del gruppo;

La 3° Sezione è così composta:

SEZIONE 3° ATTIVITA' PRODUTTIVE

01 - Servizi generali del 2° Dipartimento
 01 - Programma: Zootecnia
 03 - Programma: Ortofruttivitticoltura e colture
 industriali
 05 - Programma: Forestazione e sviluppo dell'eco-
 nomia agricola montana
 07 - Programma: Irrigazione, bonifica e infra-
 strutture rurali
 09 - Programma: Servizi per le aziende e sviluppo
 dell'associazionismo e della cooperazione
 11 - Altri interventi
 01 - Programma: Sviluppo dell'industria, della
 cooperazione e problemi del lavoro
 03 - Programma: Sviluppo dell'artigianato
 09 - Programma: Fiere ed attività promozionali

159.844	46.188
517	367
23.485	6.595
6.893	4.388
31.493	7.551
7.641	3.203
53.129	10.152
13.192	8.253
2.116	1.145
10.805	2.186
100	100

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Impegni	Residui
11 - Programma: Acquicoltura e sviluppo delle attività collegate alla pesca		
	4.021	1.804
01 - Programma: Turismo ed Industria Alberghiera		
	5.841	1.769
03 - Programma: Commercio e mercati		
	607	470

Il programma che assorbe la spesa maggiore in questa sezione è: "Servizi per le aziende e sviluppo dell'associazionismo", con il 33,4% sul totale del gruppo. Un'altra posta di spesa rilevante è costituita dal programma "Forestazione e sviluppo dell'economia agricola", con il 19,7% del totale della sezione, segue poi il programma "Zootecnia", con il 14,7%.

La 4ª Sezione è così composta:

SEZIONE 4ª - SERVIZI DEL TERRITORIO	Impegni Residui	
	116.655	31.607
01 - Servizi generali del 3° Dipartimento	747	411
01 - Programma: Pianificazione comunale	419	52
05 - Programma: Casa	18.069	103
07 - Programma: Edilizia Speciale	193	—
01 - Programma: Uso plurimo delle risorse Idriche	18.015	3.145
03 - Programma: tutela e risanamento ambientale	19.254	11.136
05 - Programma: Protezione della natura	3.951	3.104
07 - Programma: Assetto idrogeologico	9.009	3.325
01 - Programma: Porti e navigazione interna	4.920	2.242
01 - Programma: Trasporti pubblici	30.501	1.514
05 - Programma: Viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto	5.798	3.138
01 - Programma: Protezione civile e interventi di emergenza	5.776	3.312

En questa sezione la spesa maggiore viene riscontrata nel programma "Trasporti pubblici"; tale posta, infatti, assorbe il 26,1% del totale della sezione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Altre poste importanti sono: "Tutela e risanamento ambientale", con il 16,5%; programma "Casa", con il 15,5%.

La Sezione 5' è così composta:

	IMPEGNI	RESIDUI
SEZIONE 5^a - SICUREZZA SOCIALE	1.400.853	32.660
01 - Servizi generali del 4° Dipartimento	136	66
01 - Programma Interventi per la riorganizzazione dei servizi sanitari	8.790	4.599
02 - Programma: Piano Sanitario regionale	1.314.859	24.392
03 - Programma: Assistenza ospedaliera	35.000	4
01 - Programma: Assistenza ambulatoriale specialistica e medicina di base	2.131	247
02 - Programma: Assistenza sanitaria prestata ad Enti ed Istituzioni pubbliche operanti sul territorio regionale	500	70
03 - Programma: Maternità, infanzia ed età evolutiva	16.001	677
05 - Programma: Servizi sanitari sociali per l'età adulta	1.720	35
06 - Programma: Interventi speciali a favore di cittadini portatori di handicaps	2.025	250
07 - Programma: Igiene pubblica e medicina sociale	202	135
09 - Programma: Servizi di medicina veterinaria	2.671	532
11 - Altri interventi di carattere sociale	16.744	1.656

Nell'ambito di questa sezione è da notare il programma per il "Piano Sanitario regionale", che assorbe il 93,8% della spesa totale della Sezione.

La 6° Sezione è così composta:

<u>SEZIONE 6°</u> - CULTURA - SCUOLA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEMPO LIBERO	91.404	18.463
01 - Servizi generali del 5° Dipartimento	174	111
01 - Programma - Attività culturali	9.146	3.614
01 - Programma - Scuola e diritto allo studio	37.717	5.177
01 - Programma: Formazione professionale	36.321	7.559
03 - Programma: Preavvicinamento al lavoro ed occupazione giovanile	2.824	856
01 - Programma: Caccia ed incremento della fauna selvatica	2.460	613
03 - Programma: Pesca ed incremento della pescosità delle acque interne	809	280
05 - Programma: Sviluppo delle attività sportive e ricreative	1.952	153

Il programma quantitativamente più rilevante è: "Scuola e diritto allo studio", che assorbe il 41,3% della spesa totale della sezione, seguito immediatamente dal programma "Formazione professionale" con il 39,7%.

REGIONE LAZIO

L'apparato amministrativo della regione al 31 dicembre 1981 - secondo i dati forniti dalla regione - è composto di 2.120 unità, di cui 478 inquadrati nell'8° livello, 771 nel 7°, 153 nel 6°, 1076 nel 5°, 642 nel 4°.

Sono poi da aggiungere 151 unità di personale ausiliario ancora da inquadrare.

Il secondo accordo sindacale relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario è stato recepito con legge regionale 17 gennaio 1981, n. 2.

La situazione conseguente all'attività amministrativa della regione in taluni comparti può desumersi dai prospetti che seguono.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI DI SPESA STATALI
(al 31 dicembre 1981)1. Edilizia residenziale pubblica - Fondi agevolati dal Ministero LL.PP.-CER

1.1 - Legge 5 agosto 1978, L.457

A) ART.33: Completamento precedenti programmi di nuove costruzioni di edilizia agevolata e convenzionata (imprese e cooperative)

Fondi assegnati:	L. 2.424.000.000 di contributi
Fondi impegnati:	L. 2.424.000.000
Fondi erogati da Stato a Regione	L. 806.000.000
Fondi erogati da Regione a Banche	L. 1.100.657.268
Alloggi programmati di nuova costruzione in corso di esecuzione	N° 1.178

B) ART.35: 1° Progetto biennale 1978-79 - Edilizia sovvenzionata - Nuove Costruzioni e Recupero

Fondi assegnati:	L. 176.842.000.000
Fondi impegnati:	L. 176.242.000.000
Fondi erogati da Stato a Regione	L. 112.215.793.000
Fondi erogati da Regione agli IACP	L. 116.860.274.000
Alloggi programmati di nuova costruzione in corso di esecuzione	N° 5.426 (oltre il recupero)

C) ART.36: 1° Progetto biennale 1978-79. Edilizia agevolata

Fondi assegnati	L. 16.121.000.000 di contributi
Fondi impegnati	L. 16.121.000.000
Fondi erogati da Stato a Regione	L. 4.030.204.250
Fondi erogati da Regioni e Banche	L. 560.077.755
Alloggi programmati e in corso di nuova costruzione	N° 7.488 (oltre il recupero)

D) 2° Progetto biennale 1980-81. Edilizia sovvenzionata

Fondi assegnati:	L. 200.896.000.000 (X)
Fondi impegnati:	L. 200.896.000.000
Fondi erogati da Stato a Regione	L. 58.033.500.000
Fondi erogati da Regione agli IACP	L. 31.534.113.000
Alloggi programmati e in corso di esecuzione	N° 3.950 (oltre il recupero)

per l'edilizia agevolata è in corso di emanazione il bando di concorso

(X) Al netto di 13.500.000.000 assegnati direttamente dal CER ai Comuni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1.2. - Legge 15/2/1980, n.25 - Art.9. Mutui agevolati individuali per acquisto o costruzione alloggi.

Fondi assegnati:	L.	11.614.000.000	contributi
Fondi impegnati:	L.	11.614.000.000	
Mutui attivabili:	L.	110.000.000.000	circa

Stato delle pratiche:

Domande presentate:	n.	20.694
domande ammesse:	n.	4.158
domande istruite:	n.	2.453
domande inoltrate alle Banche:	n.	425
mutui deliberati:	n.	87

2. Edilizia scolastica - Legge 5 agosto 1975, n. 412

Fondi assegnati dal Ministero dei LL.PP.

1° TRIENNIO

Fondi assegnati:	L.	64.322.000.000
Fondi impegnati:	L.	59.606.462.089
Fondi erogati:	L.	32.385.608.071

2° TRIENNIO

Fondi assegnati:	L.	90.631.530.000
Fondi impegnati:	L.	72.066.135.418
Fondi erogati:	L.	23.211.946.857

All. C

Legge 22 settembre 1978 n. 58

Legge di finanziamento relativa al progetto d'intervento denominato "Centri Storici".
(recupero di immobili di proprietà per servizi pubblici nei Centri storici).

	Finanziamenti	Erogazioni
1978	800.000.000	691.000.000
1979	600.000.000.	498.000.000
1980	600.000.000	469.800.000
	-----	-----
	2.000.000.000.	1.658.800.000

All. E

Progetto d'intervento denominato isole pontine

A tutt'oggi i finanziamenti erogati per gli anni finanziari 1978/1980 ammontano a 3,5 miliardi, mentre per il 1982 è stato previsto un finanziamento di 1 miliardo.

L'utilizzazione dei suddetti finanziamenti per gli esercizi 1978 - 1979 - 1980 e 1981 è meglio precisata nell'allegata tabella.

All. F

Progetto speciale "ISOLE PONTINE"

/

Finanziamenti concessi dalla CEE:

	Impegni	Contributi FERS	Erogazioni
Ponza e Ventotene	843.360.000	250.308.000	750.924.000

ALL. G

PROGETTO SPECIALE ISOLE PONTINE - L.R. 12.9.1978, n.53

<u>Esercizio</u>	<u>investimenti previsti</u> (in milioni)	<u>impegnati</u> (in milioni)	
1978	1.000	623,360	R.S.U. Ponza
		211,000	R.S.U. Ventotene
		165,640	Studio fattibilità approvv.idrico Ponza
1979	1.000	1.000	Rete idrica e fognaria Ponza
1980	1.000	300	Rete idrica e fognaria Ventotene
		700	Rete idrica e fognaria Ponza
1981	500	500	Rete idrica e fognaria Ponza
1982	1.000	---	

ALL. H

Settore Ambiente 22/2

Contributi trentennali a privati per ricostruzione fabbricati distrutti dalla guerra.

Contributi liquidati nell'anno 1981: L. 19.442.480

L. 10 aprile 1947, n. 261

L. 25 giugno 1949, n. 408

L. 27 dicembre 1953, n. 268

Legge 13 luglio 1966, n. 610

All. I

CONTRIBUTI (ammontare somme impegnate)

a) Terremoto 1961 Provincia di Rieti - Contributi liquidati n. 4 per complessivi 3,5 milioni.

b) Terremoto 1970 (zona Cassino) - Contributi liquidati n. 4 per complessivi 4,0 milioni.

c) Sisma del 1972 - Provincia di Rieti (legge 17 maggio 1973 n. 205). Sono state definite circa 135 pratiche di concessione contributi a privati danneggiati dal sisma del novembre-dicembre 1972 verificatosi nelle zone dell'Alto Reatino per un importo totale di impegni di 520,0 milioni.

d) Sisma 1971 provincia Viterbo (legge 26 maggio 1971, n. 288, e 3 aprile 1980, n. 117) L'applicazione della legge, con la quale alla regione Lazio è stata trasferita tra l'altro la competenza a definire la concessione di contributi a privati danneggiati dal sisma verificatosi nel febbraio 1971 nelle zone dell'alto Viterbese ed in particolare nel comune di Tuscania, ha comportato impegni finanziari complessivi di circa 3,3 miliardi.

e) Terremoto del 19 settembre 1979 nell'alto Reatino - legge regionale n. 87 e 88 del 17 novembre 1979.

Contributi a privati per complessivi 9,4 miliardi.

f) Terremoto del 19 settembre 1979 nell'alto Reatino - legge regionale n. 17 dell'8 giugno 1981. Trasferita alla Provincia di Rieti per la distribuzione agli aventi diritto la somma di 4,0 miliardi.

Viabilità

Il programma di interventi finanziari per opere di viabilità comunale e provinciale in fase di attuazione è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 927 del 23 aprile 1980.

Tale programma prevede, per gli esercizi 1980 e 1981, investimenti per 10,9 miliardi corrispondenti a n. 117 interventi.

Alla data odierna risultano concessi i contributi per n. 52 interventi relativi ad un investimento globale di 3,4 miliardi.

Si fornisce di seguito un quadro suddiviso per province, riassuntivo dello stato di attuazione del programma in questione.

PROVINCIA	N. INTERVENTI PREVISTI	INVESTIMENTI	INTERVENTI DELIBERATI	INTERVENTI EFFETTUATI
rosinone	34	2.695	11	1.050
atina	29	1.600	15	800
ieti	27	1.200	13	390
oma	8	4.000	--	--
iterbo	<u>19</u>	<u>1.400</u>	<u>13</u>	<u>1.120</u>
	117	10.895	52	3.369

.8. Gli importi sono esposti in milioni

Opere igieniche

Programma di interventi finanziari, per gli anni 1980-1981 (legge regionale 25 gennaio 1977, n. 12) per la realizzazione di opere (1) igieniche primarie e secondarie e di pubblica illuminazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 927 del 23 aprile 1980.

Cui di seguito si riporta lo schema riassuntivo (in milioni di lire) (+) diviso per province, numero di interventi e tipi di opere:

PROVINCE	OPERE IGIENICHE PRIMARIE		OPERE IGIENICHE SECONDARIE		PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
	N. INVEST.	(+) IMPORTO LAVORI	N. INVEST.	(+) IMPORTO LAVORI	N. INVEST.	IMPORTO (+) LAVORI
RIETI	70	6.850	23	500	8	120
VITERBO	55	6.267	10	573	4	140
ROMA	34	205.424			6	400
TAPINA	22	6.670	6	1.130	1	150
FROSINONE	50	6.438,700	10	1.506	8	220,827
TOTALE	281	235.549,700	49	3.709	27	1.030,827

(1) Le opere vengono realizzate con mutui della Cassa Depositi e Prestiti assistiti da contributo regionale.

Interventi speciali 1981:

Legge regionale 12 settembre 1978, n. 51; Opere igieniche primarie per la tutela del lago di Bracciano dell'importo (+) di L. 1.500 (in conto capitale)

Dall'esame dei dati del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1980 si rileva un'entrata complessiva di 4.570,9 miliardi ed un'uscita di 4.633,7 miliardi.

Le poste formate dai contributi ed assegnazioni dello Stato rappresentano il 45,0 per cento delle entrate della Regione e le quote di tributi erariali ad essa devolute costituiscono il 6,0 per cento dell'entrata totale.

Nell'ambito di tale posta la quota costituita dai soli tributi propri della Regione rappresenta appena lo 0,5 delle entrate globali.

Nell'ambito dei fondi trasferiti dallo Stato, la quota per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) rappresenta, sempre con riferimento all'esercizio di competenza, l'11 per cento di tali trasferimenti.

I residui attivi derivanti dalla competenza dell'esercizio in esame raggiungono circa il 12,8 per cento dell'entrata totale accertata ed il 10,7 per cento di essi afferisce alle somme trasferite dallo Stato alla Regione o a quest'ultima spettanti come quote di tributi erariali.

I residui attivi delle somme assegnate o trasferite dallo Stato costituiscono poco meno del 23,8 per cento delle entrate accertate per tale posta e quelli relativi ai tributi propri della Regione e a quote di tributi erariali ad essa devoluti sono circa il 27 per cento dell'entrata accertata per tale voce.

La spesa della Regione, nell'esercizio considerato, si articola in cinque "programmi-obiettivo" - suddivisi in settori.

Fra essi presenta maggiore rilevanza quantitativa il programma-obiettivo "Riqualificazione del terziario o dei servizi", che assorbe il 43,4 per cento della spesa totale. Seguono, in ordine decrescente, il programma "allargamento e diffusione delle basi pro

duttive" col 3,1 per cento, il programma "Cultura-Scuola-Lavoro" col 2,2 per cento, il programma "Utilizzazione sociale e produttiva del territorio" col 2,1 per cento e "Organizzazione dell'azione e delle strutture regionali" coll'1,8 per cento.

I settori quantitativamente più significativi del programma "Riqualificazione del Terziario e dei servizi" sono: casa, sanità, servizi sociali e trasporti.

Il primo di essi comporta una spesa impegnata di 114,0 miliardi di lire mentre i residui di nuova formazione ammontano a 36,7 miliardi.

Il settore sanità presenta una spesa impegnata di 1.722,0 miliardi, con residui passivi provenienti dalla competenza dell'esercizio per 130,5 miliardi.

La posta di gran lunga più rilevante è costituita dalla spesa per l'assistenza ospedaliera, ove gli impegni ammontano a 703,2 miliardi ed i residui passivi di nuova formazione a 23,7 miliardi.

Il settore servizi sociali comporta una spesa impegnata di 97,7 miliardi, con residui passivi provenienti dalla competenza dell'esercizio per 32,7 miliardi.

La spesa più rilevante del settore con 35,4 miliardi è costituita dall'assegnazione ai Comuni a seguito del trasferimento delle funzioni di assistenza pubblica; a fronte di tali impegni, vi sono residui passivi della competenza di 3,1 miliardi.

Il settore trasporti presenta una spesa impegnata di 58,7 miliardi con residui passivi di nuova formazione di 41,2 miliardi.

La spesa più rilevante del settore è costituita dal Programma di investimenti per i pubblici servizi di trasporto, ove gli impegni, 22,0 miliardi, hanno costituito totalmente residui passivi dell'esercizio di competenza.

Nell'ambito del programma obiettivo relativo all'allargamento

e diffusione delle basi produttive il settore "agricoltura" ha comportato una spesa impegnata, con riguardo alla competenza dell'esercizio, di 111,1 miliardi pari al 78,2 per cento della spesa dell'intero programma, con residui passivi di nuova formazione per 86,2 miliardi.

Nell'ambito di tale settore la posta più significativa è costituita dai "contributi all'Ente regionale di sviluppo del Lazio (ERSAL)".

Tale voce ha comportato impegni di spesa per 19,5 miliardi.

Al settore agricoltura segue quello dell'industria e consorzi industriali con una spesa impegnata di 12,5 miliardi, pari all'8,8 per cento della spesa dell'intero programma; con residui passivi di nuova formazione per 6,9 miliardi, tutti interamente impegnati per le attività di formazione professionale nell'industria.

Il settore artigianato presenta una spesa impegnata di 18,1 miliardi e residui di nuova formazione per 13,1 miliardi.

I settori quantitativamente più significativi del programma "utilizzazione sociale e produttiva del territorio" sono: sviluppo della montagna ed opere pubbliche.

Nel primo di essi gli impegni per 48,7 miliardi hanno costituito totalmente residui passivi.

Il settore opere pubbliche presenta impegni per 19,2 miliardi e residui passivi provenienti dalla competenza dell'esercizio per 14,1 miliardi.

I settori quantitativamente più significativi del programma "cultura, scuola e lavoro" sono: diritto allo studio e problemi del lavoro.

Il primo di essi ha comportato impegni di spesa per 49,5 miliar

di, a fronte dei quali vi sono residui passivi di provenienza dalla competenza dell'esercizio per 33,3 miliardi.

La voce più rilevante del settore è costituita dalle opere di edilizia scolastica, che ha comportato impegni di spesa per 25,8 miliardi e residui passivi di nuova formazione per 19,8 miliardi.

Per il settore problemi del lavoro sono stati assunti impegni di spesa per 37,5 miliardi con residui passivi di provenienza dalla competenza dell'esercizio per 3,3 miliardi.

La posta più rilevante del settore è costituita dagli interventi per l'occupazione giovanile, ove gli impegni ammontano a 33,3 miliardi ed i residui di nuova formazione ed 1,3 miliardi.

Nell'ambito del programma "organizzazione dell'azione e delle strutture regionali" la parte più rilevante è costituita dalla spesa per il personale che assorbe il 71,6 per cento sul totale del programma.

Tale voce ha comportato impegni di spesa di 62,7 miliardi.

La spesa per corsi di formazione e di perfezionamento del personale ha fatto registrare impegni per 50 milioni, con residui passivi di nuova formazione di 23,1 milioni.

La voce quantitativamente più significativa delle spese di funzionamento è costituita dalle spese per la pulizia, riscaldamento ecc., ove gli impegni ammontano a 2,5 miliardi, con residui passivi di 1,2 miliardi.

I compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati hanno fatto registrare impegni per 1,3 miliardi, con residui passivi di 0,8 miliardi.

Altra posta di rilievo è quella concernente le spese per la meccanizzazione dei servizi che ha comportato impegni di spesa di 1,3 miliardi, con residui passivi di poco più di 700 milioni.

REGIONE LIGURIA

L'organizzazione degli uffici regionali è stata disciplinata con la legge regionale 30 maggio 1978, n.27 .

La legge regionale n.34 del 16 ottobre 1979, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della regione - che ha recepito le norme del contratto 1976/1978, stipulato nel 1979 - ha recato radicali innovazioni nell'organigramma del personale dipendente specie laddove ha accorpato in un unico livello funzionale (8°, dirigente o esperto) i tre livelli dirigenziali preesistenti (dirigente d'ufficio, dirigente di settore e direttore) ed ha scisso in due livelli (6° - istruttore direttivo e 7° funzionario) l'unico livello direttivo preesistente.

L'unificazione dei dirigenti ha provocato problemi organizzativi, soprattutto nel conferimento della qualifica funzionale di coordinatore di settore, cui non corrisponde più, come in passato, un'autonoma posizione gerarchica.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La dotazione organica di personale risulta dalla tabella che segue:

Livello	Uffici Centrali		Uffici Periferici		C.R.F.P.	
	Organico	in servizio	Organico	in servizio x)	Organico	in servizio
	130	80	10	23	5	5
7 AN)	141	151 XXX)	35	92	9	53
6 AN)	55	30	13	-	14	-
5	210	210	95	69	191	141
4	257	245	51	20	20	17
3	54	52	-	-	10	3
2	76	51	-	-	20	16
1	-	-	-	-	-	-
Totale	970	825	213	210	269	237

x) La tabella E allegata alla legge regionale 30/5/1978, n° 27, ha determinato le dotazioni organiche degli Uffici statali trasferiti alla Regione ai sensi dei decreti delegati del 14 e 15 gennaio 1972. A mente dell'art. 33 - comma 2° e 4° - della predetta legge il personale eccedente la dotazione è stato mantenuto in servizio fino al completo assorbimento.

xx) La nota in calce alla Tab. "D" allegata alla L.R. 16.10.79, n. 34, dispone, in relazione all'inserimento del personale nei nuovi livelli funzionali disciplinati dall'art. 39 della legge stessa, che le dotazioni organiche dei liv. VI e VII devono essere considerate cumulativamente, ferma restando la somma complessiva. Tale nota deve intendersi operante anche per la tab. C allegata alla L.R. n.27 del 13 luglio 1981

XXX) Sono compresi 2 giornalisti assunti in forza dell'art. 29 della L.R. 9.4.73 n. 11, il cui rapporto è disciplinato dalle norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Dotazione organica e personale inquadrato nei ruoli regionali
in servizio al 31/12/81

La spesa sostenuta per il trattamento economico del personale in servizio presso la regione, comprensivo del compenso per il lavoro straordinario e delle indennità di missione, per l'anno 1981, ammonta a lire 15,3 miliardi .

Per l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti la regione ha provveduto ad iscrivere un funzionario dell'Ufficio del personale ad un corso organizzato dalla Società CEGOS per la Guardia di finanza, per problemi attinenti all'organizzazione degli uffici ed alle analisi di fabbisogno di personale.

Inoltre sono in corso contratti con la scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino per l'organizzazione di due corsi a cui iscrivere i dipendenti coordinatori ed i dirigenti regionali.

Sono stati altresì organizzati dei corsi per personale adde-
detto ai calcolatori elettronici.

Circa i programmi di spesa: nel campo delle infrastrutture, nel 1980-1981 sono stati attuati i seguenti interventi;

- Edilizia ospedaliera: fondi esercizio 1980, (contributi in capitale) n.7 interventi per complessive lire 1,5 miliardi; fondi esercizio 1981 (contributi in capitale) n.18 interventi per complessive lire 8,5 miliardi.
- Edilizia assistenziale: fondi 1980 (contributi in capitale); n.8 interventi per complessive lire 1,1 miliardi; fondi 1981: n.6 interventi complessivamente per 1 miliardo.
- Edilizia scolastica: fondi 1981 (contributi in capitale), n.30 interventi per lire 4,5 miliardi; idem 1981, fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge n.843 del 1978, n.28, interventi per lire 3,1 miliardi.

- Edilizia relativa a sedi Comuni: esercizi 1980 (contributi trentacinquennali per lire 80.000.000 all'anno), n.5 interventi per lire 0,8 miliardi; idem 1981, n.28 interventi per lire 0,8 miliardi.

Lo stato di attuazione di taluni punti del programma regionale di sviluppo 1979-1981 risulta dai seguenti dati. (1)

S E T T O R E : AGRICOLTURA in milioni di lire								
ANNI	COMPETENZA				RESIDUI			
	Stanziam menti	Impegni		Pagamenti		Ammontare comples.	Pagamenti	
Val. ass:		%	Val. ass:	%	Val. ass:		%	
1979	22.970	40.705	46,60	6.079	2646 ^{A)} 56,79 ^{A)}	22.294 ^{C)}	8941 ^{D)}	3997
1980	28.996	45.047	54,85	12.175	41.47 ^{E)} 80,91 ^{E)}	23.823 ^{E)}	6.294 ^{F)}	2642

A) rispetto agli stanziamenti;

B) rispetto agli impegni;

C) al 31/12/1979, comprensivi delle quote degli anni precedenti;

D) al 31/12/1980, " " " " ;

E) al 31/12/1980, " " " " ;

F) al 30/ 4/1981, " " " " .

In tema di incentivazioni per la ristrutturazione della rete commerciale, lo stato finanziario di attuazione della legge regionale 22 maggio 1978, n.26 (interventi per la

(1) Di fonte della Regione

ristrutturazione della rete commerciale) risulta essere il seguente:

ANNI	Stanziamen <i>t</i> i	COMPETENZA				RESIDUI				Capacità di spesa
		Impegni		Pagamenti		Ammontare complessivo	Pagamenti			
		Valore Assoluto	%	Valore Assoluto	%		Valore Assoluto	%		
1979	400	301	75,3	150	49,8	99	-	-	37,5	
1980	409	151	36,9	-	-	348	50	55,1	10	

Con le leggi n. 38 del 1976 e n. 36 del 1978 si è intervenuti con stanziamenti in conto capitale per il miglioramento qualitativo dei servizi della ricettività alberghiera.

L'entità degli stanziamenti, la situazione di gestione della spesa e dei pagamenti risultano dai prospetti seguenti.

LEGGE 6.7.1978 n° 36

in milioni

ANNI	Stanziamen <i>t</i> i	COMPETENZA				RESIDUI		
		Impegni		Pagamenti		Ammontare Complessivo	Pagamenti	
		Valore Assoluto	°	Valore Assoluto	°		Valore Assoluto	°
1979 Cap. 8510	300	-	-	-	-	300	60	20
1980 Cap. 8510	300	-	-	-	-	300	-	-

LEGGE 30.11.1976 n° 38

in milioni

ANNI	Stanziamen <i>t</i> i	COMPETENZA				RESIDUI		
		Impegni		Pagamenti		Ammontare Complessivo	Pagamenti	
		Valore Assoluto	°	Valore Assoluto	°		Valore Assoluto	°
1979 Cap. 8505	800	-	-	-	-	800	600	75
1980 Cap. 8505	1.400	-	-	-	-	1.400	-	-

Agriturismo Legge n° 26/1979

in milion

ANNI	Stanziamen <i>t</i> i	COMPETENZA				RESIDUI		
		Impegni		Pagamenti		Ammontare Complessivo	Pagamenti	
		Valore Assoluto	°	Valore Assoluto	°		Valore Assoluto	°
1979 Cap. 8425	400	400	100	-	-	400	-	-
1980 Cap. 8520	200	200	100	-	-	200	-	-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I risultati finanziari nel settore della difesa del suolo sono evidenziati dalle tabelle che seguono:

SETTORE DIFESA DEL SUOLO ED ASSILTO IDROGEOLOGICO										
CAP.	ANNI	COMPIIENZA				RESIDUI				CAPACITÀ DI SPESA %
		Stan- ziamenti	Impegni	Pagamenti		Ammontare Complessivo	Pagamenti		%	
			Valore Assoluto	Valore Assoluto	%		Valore Assoluto	%		
1825	1978	8 000 000 000	6 513 294 000	8144	9,71	4367 427 860	6 442 099 905	87,44	88,43	
1830	1978	15 502 456 000	11 801 865 944	4612	40,91	10 742 363 600	10 697 573 600	99,86	99,90	
1835	1978	3 000 000 000	2 330 703 652	77,69	42,90	2 000 000 000	1 741 777 156			
						- 229 069 197				
						- 29 153 647				
						1 741 777 156	1 741 777 156	100	100	
1815	1979	390 000 000	150 000 000	38,46	0,0	390 000 000	252 113 955		64,64	
1815	1980	390 000 000	159 134 288	40,80	18,67	360 285 412	30 592 500	8,47	15,44	
1820	1979	800 000 000	800 000 000	100	12,60	699 200 000	698 995 000	99,97	99,97	
1820	1980	860 000 000	500 000 000	58,13	59,86	605 669 000	95 069 000	15,69	40,62	

SETTORE TUTELA AMBIENTE E RISORSE IDRICHE.

Fondi Regionali Piano triennale di intervento su opere di acquedotto.	Comp.ze 1978 stanziati 2.925 erogati 2.925	Comp.ze 1979 stanziati 6.805 erogati 6.805	Comp.ze 1980 stanziati 9.534 erogati 9.534
Fondi Regionali Piano triennale di intervento su opere di fognature	Comp.ze 1978 stanziati 5.000 erogati 5.000	Comp.ze 1979 stanziati 14.750 erogati 13.750	Comp.ze 1980 stanziati 18.187 erogati 14.500

n.b.: le cifre sono espresse in milioni di lire.

SETTORE EDILIZIA SOCIALE E RESIDENZIALE									
Anni	Competenza				Residui				Capacità di spesa
	Stanziamenti	Impegni		Pagamenti		Ammontare comples.	Pagamenti		%
Val. ass.		%	Val. ass.	%	Val. ass.		%		
1979	53.8	53.8	100	5.4	10	10.8	5.6	52	17
1980	44.6	50.8	69	3	8	53.5	25.8	48	29

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTI RIASSUNTIVI DELLA PIANIFICAZIONEFINANZIARIA DEL SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALISPESI COMPLESSIVE (DI INVESTIMENTO E CORRENTI) in milioni di lire

ANNI	Stanziamen <i>t</i> i	COMPETENZA				RESIDUI			CAPACITA' DI SPESA %
		Impegni		Pagamenti		Ammontare Complessivo	Pagamenti		
		Valore Assoluto	°°	Valore Assoluto	°°		Valore Assoluto	°°	
1979	22 797	22 797	100	18 851	82	1 893	1 014	53	80
1980	29 514	29 437	99	21 997	73	3 311	3 276	98	75

SPESI INVESTIMENTO in milioni di lire

ANNI	Stanziamen <i>t</i> i	COMPETENZA				RESIDUI			CAPACITA' DI SPESA %
		Impegni		Pagamenti		Ammontare Complessivo	Pagamenti		
		Valore Assoluto	°°	Valore Assoluto	°°		Valore Assoluto	°°	
1979	1 613	1 613	100	299	18	1 613	930	57	40
1980	1 881	1 804	95	464	24	1 313	1 206	91	54

SPESI CORRENTI in milioni di lire

ANNI	Stanziamen <i>t</i> i	COMPETENZA				RESIDUI			CAPACITA' DI SPESA %
		Impegni		Pagamenti		Ammontare Complessivo	Pagamenti		
		Valore Assoluto	°°	Valore Assoluto	°°		Valore Assoluto	°°	
1979	21 184	21 184	100	18 592	87	262	89	33	86
1980	27 633	27 633	100	21 133	76	1 993	1 990	99	78

SPORT

in milioni di lire

ANNI	Stanziamen ti	COMPETENZA				RESIDUI			CAPACITA' DI SPESA
		Impegni		Pagamenti		Ammontare Complessivo	Pagamenti		%
		Valore Assoluto	%	Valore Assoluto	%		Valore Assoluto	%	
1979	1.150	1.150	100	0	0	500	0	0	0
1980	1.150	150	13	0	0	1.650	1.609	57	57

In tema di bilancio e contabilità la regione si è data la propria disciplina con legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, che prevede anche le modalità di approvazione del programma regionale di sviluppo.

La regione ha, peraltro, sentito la necessità di darsi, nella materia, una disciplina "ad hoc", emanando con legge 24 dicembre 1979, n. 50, le "norme sulle procedure della programmazione".

Il bilancio pluriennale esprime il "quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo considerato" che, secondo l'articolo 2 della legge n. 42, va da tre a cinque anni (la Regione Liguria si è data fin'ora bilanci triennali); è un piano finanziario, senza validità giuridica di autorizzazione di spesa.

Non sempre la legge regionale di contabilità è in armonia con la legge-quadro statale (legge 19 maggio 1976, n. 335): co

sì, ad esempio, la legge regionale prevede (articolo 12, secondo comma) l'istituto dell'esercizio suppletivo, che si protrae fino al 31 gennaio, abolito invece per lo Stato dall'articolo 1, terzo comma, della legge n.468 del 1978.

In merito alla classificazione delle spese, il legislatore regionale ha usato largamente dell'autonomia normativa accordatagli, enunciando nella legge regionale (articolo 25) alcuni criteri "programmatici" o "funzionali" di riparto delle spese e rinviando alla legge di approvazione del bilancio annuale di previsione la loro ripartizione in ulteriori suddivisioni "anche in relazione al necessario raccordo con il bilancio pluriennale".

Tale rinvio ha trovato attuazione nell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1981, n.16, recante il "bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981".

La gestione del bilancio, succintamente regolata dalla legge statale, è disciplinata dalla Regione in modo dettagliato nel titolo III° delle legge.

Nella gestione del bilancio assume particolare rilevanza la materia delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, che, in mancanza di norme-cornice da parte della legge statale, è regolata in via del tutto autonoma della Regione (articoli 91/93).

Va osservato, al riguardo che, mentre molte regioni hanno dato alla materia una disciplina normativa dettagliata che enumera, analogamente a quanto avviene nella legge di contabilità di Stato, una casistica di applicabilità dell'istituto, la legge regionale ligure rimette alla discrezione della giunta regionale l'adozione di tale forma di pagamento, che pertanto viene di volta in volta a ripetere la sua legittimità da un mero provvedimento amministrativo (sia pure "motivato" come vuole l'articolo 91 citato).

Le spese dei funzionari delegati ineriscono principalmente ai centri di formazione professionale, alle calamità naturali, all'assistenza tecnica all'agricoltura.

Il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Liguria, per l'anno 1980, è stato approvato con legge regionale 7 dicembre 1981, n.30.

Dall'esame dei dati del conto consuntivo, che mostra un'entrata di 926,9 miliardi e spese per 928,6 miliardi, si rileva altresì quanto segue.

La principale posta di entrata è costituita dai fondi trasferiti dallo Stato che, con riferimento alla competenza dell'esercizio considerato, rappresenta oltre il 78 per cento dell'entrata globale.

Segue poi la posta formata dai tributi propri della Regione e dalle quote di tributi erariali ed essa devoluti, che rappresenta poco più del 10,2 per cento dell'entrata totale; nell'ambito di tale posta la quota costituita dai soli tributi propri della Regione rappresenta l'1,2 per cento dell'entrata totale.

Nell'ambito dei fondi trasferiti dallo Stato, la quota per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) rappresenta, sempre con riferimento all'esercizio di competenza, solo poco più del 4,0 per cento di tali trasferimenti.

I residui attivi della competenza raggiungono circa il 19,1 per cento dell'entrata totale accertata, ed oltre il 13,2 per cento di essi afferisce alle somme trasferite dallo Stato alla Regione o a quest'ultima spettanti come quota di tributi erariali.

I residui attivi delle somme assegnate o trasferite dallo Stato costituiscono poco meno del 16,8 per cento delle entrate accertate per tale posta e quelli relativi ai tributi propri della Regione e a quote di tributi erariali ad essa devoluti sono circa il 16,8 per cento dell'entrata accertata per tale voce.

La spesa della Regione, nell'esercizio considerato, si articola in 9 gruppi suddivisi in rubriche e in programmi.

Fra essi presenta maggiore rilevanza quantitativa il gruppo 3: "Servizi Sociali", che assorbe circa il 78,7% della spesa totale. Seguono, in ordine decrescente, il gruppo 2 "Assetto del territorio e tutela dell'ambiente" col 9,9% della spesa, il gruppo 1 "Amministrazione generale" con il 3,6%; il gruppo 4 "Sviluppo economico" con il 3,2%; il gruppo 7 "Acquisto di beni patrimoniali" con lo 0,1%; il gruppo 8 "Mutui, prestiti ecc." con lo 0,1 per cento circa.

Nell'ambito del gruppo 1 la posta di gran lunga più rilevante è costituita dalla spesa per il personale che assorbe il 55,8% sul totale del gruppo. Tale voce ha comportato impegni di spesa di 19,1 miliardi, con residui passivi di 4,6 miliardi.

La spesa per corsi di formazione e di perfezionamento del personale ha fatto registrare impegni per 16,6 milioni, pari allo 0,09 per cento della rubrica, con residui passivi di nuova formazione di 13,5 milioni (tale cifra è comprensiva delle partecipazioni a convegni, congressi.)

La rubrica relativa alle spese di funzionamento (riscaldamento, pulizie, illuminazione, ecc...), ha comportato impegni per lire 1,1 miliardi, pari al 13,8 per cento del totale della rubrica, con residui passivi per 155 milioni.

Il comparto delle infrastrutture ha fatto registrare impegni di lire 29,5 miliardi, pari al 32,2 per cento del totale del gruppo. I residui passivi, di nuova formazione, di tale comparto sommano a lire 22,6 miliardi.

Nell'ambito di tale comparto assumono notevole rilievo i programmi edilizia scolastica e acquedotti.

Nel gruppo 4 "Sviluppo economico" il comparto quantitativamente più rilevante è costituito dall'agricoltura, con impegni per 17,2 miliardi e residui di nuova formazione per 14,4 miliardi.

REGIONE LOMBARDIA

L'organizzazione delle strutture della regione è tenuta distinta a seconda che trattasi dell'ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale ovvero del Consiglio regionale. La normativa è organicamente contenuta, nel primo caso, nella legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, modificata dalla legge regionale 9 giugno 1981, n. 29, e, nel secondo, nella legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, modificata dalla legge regionale 9 gennaio 1981, n. 3.

L'adeguamento delle strutture e dell'organico del personale è collegato alla programmazione ed alla gestione del bilancio. Infatti, in sede di approvazione del bilancio annuale, il Consiglio regionale stabilisce gli indirizzi organizzativi per l'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei relativi progetti (articolo 3, legge regionale n. 34, del 1978, di contabilità); in coerenza, la Giunta propone le modifiche delle strutture organizzative e della consistenza del personale (articolo 24, primo e secondo comma, legge regionale n. 42 del 1979). Analoghe modifiche vanno proposte in relazione ad esigenze straordinarie derivanti dall'attuazione di leggi dello Stato, nonché in occasione di decentramento per delega di funzioni regionali (articoli 24, terzo comma, e articolo 25, legge regionale 42).

L'articolazione dell'ordinamento in servizi è disposta mediante legge regionale; l'articolazione subordinata in Uffici è di competenza della Giunta, cui spetta altresì di stabilire il numero, i livelli funzionali e le figure professionali del personale costituente l'organico dei singoli servizi (articolo 26). Spetta ancora alla Giunta l'attribuzione della funzione di dirigen

te di servizio, affidandola a impiegati di livello ottavo. L'incarico è temporaneo, rinnovabile e comporta per il periodo della sua durata la corresponsione di un assegno mensile non pensionabile pari al 20 per cento del trattamento iniziale per il livello funzionale ottavo. Tale assegno non può essere attribuito ad impiegati in numero superiore al 25 per cento della dotazione organica dell'ottavo livello (articoli 28, legge regionale n. 42, e 25, legge regionale n. 38 del 1981).

Nelle segreterie particolari del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori possono essere nominati due estranei per ciascuna segreteria. Nei tre Comitati scientifici di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 42 è prevista la partecipazione di estranei all'amministrazione regionale nella misura massima di dieci esperti per ogni comitato; la nomina di esperti è pure prevista nei comitati tecnico-consultivi di cui all'articolo 40.

Il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi spetta alla Giunta a norma della legge regionale n. 21 del 1974.

Fanno altresì parte dell'ordinamento dei servizi dipendenti dalla Giunta la Delegazione di Roma, nonché le strutture decentrate dalla formazione professionale (articoli 9 e 19 della legge regionale n. 42 del 1979 e legge regionale n. 95 del 1980).

Le strutture organizzative del Consiglio sono ovviamente più snelle, rispetto a quelle della Giunta, tuttavia appaiono pur sempre abbastanza complesse e di notevole consistenza (l'organico comprende 200 dipendenti).

Connotazione peculiare dell'ordinamento dei servizi della regione, pertanto, è che esso è informato ai principi ed ai me-

todi della pianificazione. Organo propulsore è il Comitato del piano composto dal Presidente della Giunta, dal vice Presidente e dagli Assessori preposti ai servizi generali e ai servizi di coordinamento. Tale comitato tra l'altro, formula, con il concorso degli altri assessori, il programma regionale di sviluppo. Altri comitati di Assessori sono istituiti in relazione alla definizione della politica regionale per i servizi sociali, per l'occupazione e le attività produttive, per il territorio, nonché per il coordinamento dei relativi progetti (articoli 5 e 6 della legge regionale n. 42). Inoltre i servizi per la programmazione, anche per quanto riguarda la funzione consultiva, sono dalla normativa posti al centro di tutta la organizzazione, per la loro importanza e consistenza (articoli 10, 11 e 38).

Finora la regione ha largamente attuato, mediante delega, il principio dell'esercizio in forma decentrata di funzioni amministrative. Le deleghe sono state disposte a favore di province, comuni, comunità montane, organismi comprensoriali, consorzi di enti locali. Esse hanno interessato particolari settori delle varie materie di competenza regionale: tutela ambientale; espropriazione per pubblica utilità; caccia; elettrificazione agricola; formazione professionale; assistenza sociale, scolastica; parchi e riserve naturali; acque di rifiuto e scarichi; manifestazioni fieristiche; forestazione; agriturismo; piste sciistiche; urbanistica; mercati all'ingrosso; biblioteche; cave e torbiere; bacini di trasporto; ed altre ancora.

Nell'anno 1981, con legge regionale n. 23, sono stati soppressi i comprensori e le comunità montane. Di conseguenza anche la materia delle deleghe è stata coinvolta.

L'ampio e non organico decentramento attuato mediante delega, nonché la soppressione di alcuni enti delegati, hanno suggerito, nell'aprile 1981, in sede di approvazione del programma regionale di sviluppo, la deliberazione da parte del Consiglio di un ordine del giorno in materia, mediante il quale la Giunta veniva impegnata a presentare al Consiglio stesso entro il 30 settembre 1981 una proposta organica di deleghe di funzioni regionali.

La consistenza numerica del personale regionale risulta dalla tabella che segue:

a) ruolo del personale della Giunta regionale (articolo 56, legge regionale n. 42 del 1979, sostituita dall'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1981);

Livello	1°	---
"	2°	280
"	3°	155
"	4°	735
"	5°	750
"	6°	250
"	7°	450
"	8°	615

		3.235

b) ruolo del personale del Consiglio regionale (articolo 15, legge regionale n. 5 del 1980):

livello	1°	---
-	2°	6
-	3°	20
-	4°	51
-	5°	50
-	6°	25
-	7°	28
-	8°	20

		200

Con legge regionale 7 luglio 1981, n. 38, sono state dettate "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979-1981 per il personale delle regioni a statuto ordinario". Con provvedimenti adottati nel novembre 1981 sono stati disposti i conseguenti inquadramenti con attribuzione dei nuovi trattamenti economici.

Il trattamento economico del personale è informato al principio della onnicomprensività.

Per il miglioramento della preparazione professionale del personale, con legge regionale 5 settembre 1981, n. 59, è stata istituita una scuola per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale della regione e degli enti locali e sub-regionali.

Tale scuola, cui è stata attribuita la denominazione di "Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione

pubblica", è ente pubblico regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.

Esso svolge la sua attività secondo linee programmatiche triennali e sulla base di un piano annuale.

Il finanziamento dell'Istituto è prevalentemente a carico della regione (per l'anno 1981 il contributo regionale, comprensivo anche degli oneri di primo impianto, è stato determinato in lire 500 milioni; per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'articolo 22 della legge di contabilità - n. 34 del 1978).

Nell'anno 1981, in base alla normativa vigente (articolo 53, legge regionale n. 48 del 1973), è stato largamente disposto per la partecipazione di dipendenti regionali a corsi o altre simili iniziative.

Per l'assolvimento delle proprie funzioni la regione si avvale anche di persone estranee alle proprie strutture, cui conferisce incarichi di consulenza e simili.

La materia è disciplinata dalla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, modificata dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 52.

Non è stabilito il numero massimo degli incarichi conferibili.

Per mansioni di carattere impiegatizio sono previsti incarichi dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, che disciplina lo stato giuridico del personale regionale (articoli 13 e 16), nonché dalla legge regionale 1 agosto 1979, n. 42.

Inoltre, in moltissime leggi regionali è prevista la nomina di consulenti esperti nelle materie disciplinate dalle medesime leggi. Ne consegue che alla Regione sono attribuite ampie possibilità di conferimento di incarichi.

La spesa impegnata nell'esercizio 1981 per incarichi conferiti corrisponde a circa 6 miliardi.

La regione persegue i propri fini istituzionali anche attraverso enti da essa dipendenti.

La materia ha la disciplina fondamentale nell'articolo 48 dello Statuto, che demanda alla legge la istituzione di enti e aziende, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad Enti locali.

La regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti ed aziende; a tal fine, ogni deliberazione adottata dagli organi amministrativi degli stessi enti ed aziende è trasmessa al Consiglio regionale, cui è anche riservata l'approvazione degli atti fondamentali.

Il finanziamento è in tutto o per gran parte a carico della Regione. La legge non determina l'ammontare del contributo, ma affida la sua quantificazione annuale alla legge di bilancio,

ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale di contabilità n. 34 del 1978. Pertanto i bilanci di previsione degli enti ed aziende in questione sono formati sulla base delle corrispondenti previsioni del bilancio regionale, presentato (entro il 30 settembre) dalla Giunta regionale al Consiglio. I rendiconti sono presentati alla Giunta che li trasmette al Consiglio unitamente al rendiconto generale della Regione. Detti rendiconti sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

Gli enti istituiti nell'anno 1981 sono i seguenti:

- Istituti per il diritto allo studio universitario (I.S.U.), (uno per ogni università o istituto di istruzione superiore: legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7);
- Biblioteca Biomedica Lombarda (legge regionale 7 agosto 1981, n.43);
- Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (legge regionale 5 settembre 1981, n. 59);
- Centro regionale incremento ippico (legge regionale 3 ottobre 1981, n.62).

I principali enti precedentemente istituiti sono i seguenti:

- Ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (legge regionale 21 luglio 1979, n.35);
- Istituto lattier-caseario di Mantova (legge regionale 2 novembre 1978, n.62);
- Istituto regionale di ricerca (legge regionale 3 settembre 1974, n.57);
- Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (legge regionale 13 dicembre 1977, n. 62, con al-

legato accordo tra le regioni interessate);

- Azienda regionale delle foreste (legge regionale 2 gennaio 1980, n.4);
- Azienda regionale del porto di Cremona (legge regionale 22 febbraio 1980, n.21),

Nell'anno 1981 la Regione ha deliberato (legge regionale 7 agosto 1981, n.46) l'incremento della partecipazione azionaria già in atto con la Finlombarda S.p.a. per lo sviluppo della Lombardia, ai sensi della legge regionale n. 23 del 1975. L'aumento previsto è stato di lire 4.000 milioni.

E' stata deliberata inoltre nello stesso anno la partecipazione alla "Lombardia informatica S.p.a." per l'importo di lire 300 milioni (legge regionale n. 15 del 1981, articolo 11, e legge regionale n. 46, del 1981, articolo 1).

Altre partecipazioni azionarie della Regione sono:

- S.p.a. Ferrovie Nord Milano (legge regionale n. 21 del 1975), a tale società sono stati successivamente concessi contributi straordinari (leggi regionali: n. 52 del 1976; n. 6 del 1978; n. 49 del 1978);
- Partecipazione ed assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi (legge regionale n. 4 del 1979);
- Partecipazione regionale al centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese - CESTEC- (legge regionale n. 6 del 1979).

Circa i moduli di esplicazione dell'attività regionale viene in primo luogo in evidenza il momento di programmazione, cui si è già fatto cenno.

Il programma regionale di sviluppo riguarda il triennio 1981-83

(il precedente riguardava il triennio 1979-81). E' stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale adottata il 30 aprile 1981.

A livello normativo è da notare che la legge n. 34 del 1978 disciplina assai particolarmente la materia stabilendo contenuti, mezzi, finalità e procedure. In particolare va sottolineata la duttilità del programma, potendo esso essere sostituito nel corso della legislatura e aggiornato in collegamento con il bilancio annuale.

Inoltre, anche per l'attuazione dei programmi di spesa di cui alle leggi statali che dispongono assegnazioni di fondi, la regione ha emanato via via moltissime leggi che, nei vari settori (agricoltura, lavori pubblici, sanità, trasporti, istruzione professionale, ecc.), hanno disciplinato autonomamente le singole materie, non solo ai fini della diretta esecuzione delle spese, ma anche sotto tutti gli altri aspetti dei rapporti (soggetti, oggetti, contenuto, scopi, organizzazione, procedimenti, ecc.).

Numerosissimi sono i provvedimenti amministrativi emanati in attuazione di programmi di spesa affidati alla regione.

Dovunque è previsto un intervento finanziario della Regione - diretto o integrativo, mediante erogazione di contributi anche in funzione incentivante - di regola si procede in base ad un piano generale di ripartizione di tutto o di parte dello stanziamento; detto piano viene approvato dal Consiglio o talora dalla Giunta.

Molto ampia è la quota di spesa erogata con aperture di credito a funzionari delegati.

La materia è disciplinata, in via generale, nella parte che tratta della gestione delle spese, dalla legge di contabilità

n. 34 del 1978 e trova organica trattazione nella legge regionale 10 novembre 1979, n. 57, che disciplina le "procedure della gestione contabile dei delegati di spesa".

Ma anche al di fuori del procedimento tipico di spesa disciplinato dalla legge n. 57 del 1979, sono previsti, da numerose leggi regionali, procedimenti analoghi di esecuzione di spesa.

Il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1980 è stato approvato con legge regionale 5 dicembre 1981 n. 67. In esso manca un quadro riassuntivo, così che risulta difficile avere una visione d'insieme della gestione della spesa articolata a livello di "obiettivo-finalità" e "progetto-attività".

Dall'esame del conto consuntivo, che presenta entrate per 3.312,9 miliardi e uscite di 3.472,4 miliardi, si rileva quanto segue.

La principale posta di entrata è costituita dai fondi trasferiti dallo Stato, che, con riferimento alla competenza dell'esercizio considerato, rappresenta oltre l'82,6 per cento dell'entrata globale.

Segue poi la posta formata dai tributi propri della Regione e dalle quote di tributi erariali ad essa devoluti, che rappresenta il 13,80 per cento dell'entrata totale;

Nell'ambito dei fondi trasferiti dallo Stato, la quota per il finanziamento dei programmi di sviluppo (articolo 9, legge 16 maggio 1979, n. 281) rappresenta, sempre con riferimento all'esercizio di competenza, l'1,4 per cento di tali trasferimenti.

I residui attivi della competenza raggiungono il 13,9 per cento dell'entrata totale accertata ed il 10,3 per cento di essi afferisce alle somme trasferite dallo Stato alla Regione o a questa ultima spettanti come quota di tributi erariali.

I residui attivi delle somme assegnate o trasferite dallo Stato costituiscono il 12,4 per cento delle entrate accertate per tale posta e quelli relativi ai tributi propri della Regione e a

quote di tributi erariali ad essa devoluti sono circa il 17,5 per cento dell'entrata accertata per tale voce.

La spesa della regione nell'esercizio considerato si articola in cinque ambiti suddivisi in "settori" "obiettivo-finalità" e "progetto-attività".

Fra essi presenta maggior rilevanza quantitativa l'ambito 2° "Servizi sociali" che assorbe l'80,2 per cento della spesa totale: seguono, in ordine decrescente, l'ambito 4° "Assetto ed utilizzazione del territorio", con il 9,3 per cento della spesa, l'ambito 3° "Sviluppo economico e produttivo" con il 6,0 per cento della spesa e l'ambito 1 "Assetto istituzionale-organizzativo regionale ed infra-regionale" con il 2,9 per cento della spesa totale.

REGIONE MARCHE

La regione assolve ai suoi compiti istituzionali sia mediante il proprio apparato, sia attraverso la delega di funzioni amministrative agli enti locali.

Il contingente di personale, tutto appartenente al ruolo unico regionale, viene suddiviso fra i vari organismi di appartenenza: Giunta, Consiglio Regionale ed E.S.A. (Ente di Sviluppo in Agricoltura - regionalizzato).

<u>Livello</u>	<u>Giunta</u>	<u>Consiglio</u>	<u>E.S.A.</u>	<u>Totale</u>
VIII	112	12	10	134
VII	282	8	17	307
VI	137	11	--	138
V	425	18	82	525
IV	299	24	118	341
III	66	5	4	75
II	91	3	4	98

				1.618

Per quanto riguarda la attribuzione di funzioni agli Enti

Locali la situazione delle deleghe ai Comuni, sostanzialmente immutata rispetto a quella del 1980, concerne un ampio arco di materie.

Nell'anno 1981 la Regione ha promosso direttamente od in collaborazione con Istituti specializzati lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per favorire una migliore formazione e specializzazione del personale dipendente.

Direttamente ha indetto corsi di aggiornamento riservati ai funzionari dei vari servizi per l'informativa su leggi regionali e nazionali e per l'attuazione dei programmi regionali in materia di agricoltura, urbanistica, edilizia e sanità.

Complessivamente hanno frequentato detti corsi oltre duecento funzionari.

Parimenti ed in via indiretta circa sessanta funzionari sono stati avviati presso istituti specializzati ed università per frequentare corsi di formazione ed aggiornamento su materie di competenza regionale.

In aggiunta un centinaio di dipendenti addetti a servizi tecnici (conduzione di elaboratori, attività turistico-alberghiera) sono stati addestrati ed aggiornati su tecniche di funzionamento, modalità di perfezionamento e miglioramento funzionale delle gestioni.

Nell'ambito dell'istruzione professionale quasi tutti i docenti, dipendenti di ruolo regionale (circa duecento), hanno frequentato nel corso dell'anno 1981 stages di perfezionamento per attività didattica sperimentale a livello modulare.

In ultimo l'Amministrazione ha consentito l'accesso individuale a corsi legali di studio per l'acquisizione di titoli professionali ad oltre trenta unità mediante fruizione di permessi per 150 ore lavorative.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In ordine allo stato di attuazione dei programmi di intervento previsti da leggi statali, in relazione all'esercizio 1981, la Regione ha fornito i seguenti dati (esposti in milioni)

Edilizia sovvenzionata	Stanz.to competenza 81	8.168
L. 5/8/78 n.457 art.1/a	Impegni sulla compet.za	5.748
cap. 2213201 (1°biennio)	Pagam.ti " "	4.624
	" sui residui 79	4.035
	Residui propri	1.124
	" di stanziamento	==
	Somma reiscritta sul bil.	
	'82	2.419

L. 5/8/78 n.457 art.38	Stanz.to competenza 81	484
cap. 2213202	Impegni assunti	121
	Somma reiscritta sul Bil.	
	'82	363

L.457/78 art.26 (ed.rurale)	Stanz.to compet.za 81	1.299
cap. 2214204	L'intera somma è stata differita al 1982	

L.457/78 art.1/b	Stanz.to competenza 81	3.244
(cap.2213203)	Impegni assunti	261
	Pagamenti effettuati	261
	La somma restante(2.962)	
	è stata differita al 1983	

L.457/78 art.1/a (secondo biennio) cap.2213205	Stanz.to competenza 81	30.894
	Impegni assunti	3.353
	Somma da riscrivere sul bil. 82	27.540

L.457/78 art.1/b (secondo biennio) cap.2213204	Stanz.to competenza 81	2.836
	Impegni assunti	==
	Somma differita al 1983	2.836

Sulla legge^{n°} 844 del 1977, cosiddetta legge Quadrifoglio, i seguenti prospetti mostrano una situazione positiva, ove si dia rilievo al dato delle cosiddette "obbligazioni ancora da registrare" che stanno ad indicare situazioni in itinere, che però non consentono ancora l'individuazione di un creditore e quindi mancano dei presupposti necessari per assumere impegno. Ove si faccia riferimento invece al dato tecnico dell'impegno, la situazione appare ampiamente negativa.

PROGRAMMA PIANO AGRICOLA NAZIONALE

Anno	Fondi ass.ti alla Regione	Spesa		(Competenza + residui) (*)	
		Impegni	Pagam.ti		
79	13.483,6	693,4	==		
80	8.570,0	1.431,7	2.017,8		
81	19.900,0	8.592,0	3.668,5	Obblig.ni	Totale
Tot.	41.953,6	10.697,1	5.686,3	31.807,6	42.504,7
%	100%	25,5%	13,6%	75,8%	101,3%

SETTORE IRRIGAZIONE

ANNO	FONDI ASSEGNATI ALLA REGIONE	SPESA		(*)	
		IMPEGNI	PAGAMENTI		
79	5.390,0	683,4	-		
80	1.682,0	122,0	805,4		
81	3.906,0	3.498,6	2.302,6	OBBLICAZIONI al 31.12.81 da realizzare	TOTALE impegni + obbligazioni
8	10.978,0	4.304,0	3.108,0	6.858,4	11.162,4

sono stati finanziati i seguenti progetti irrigui che, al momento attuale, sono in fase di realizzazione:

- a) Comprensorio di bonifica del Foglia:
opere appaltate per complessivi 3.993 milioni, di lire.
- b) Comprensorio di bonifica del Tenna:
opere appaltate per complessivi 890 milioni, di lire;
opere previste da appaltare per un importo non inferiore a 1.200 milioni, di lire.
- c) Comprensorio di bonifica dell'Aso:
opere appaltate per complessivi 3.889 milioni, di lire.

sono stati effettuati interventi di ripristino causati dall'alluvione del '78 per complessivi 370 milioni, di lire.

Alcuni progetti sono in corso di elaborazione, altri in corso di istruttoria.

SETTORE FORESTAZIONE

ANNO	FONDI ASSEGNATI ALLA REGIONE	SPESA		(*)	OBBLICAZIONI AL 31.12.81 DA REGIMEN DEI FORESTALI	TOTALE IMPEGNI + OBBLICAZIONI
		IMPEGNI	PAGAMENTI			
77	1.060,7	-	-			
78	501,0	375,9	375,9			
81	1.163,0	310,9	260,0			
TALE	2.724,7	686,8	635,9		2.989,1	3.675,9

Per opere di miglioramento dei boschi esistenti e di rimboschimento sono stati ripartiti 580 milioni di lire tra le Comunità Montane.

E' stata assegnata alle Comunità Montane la somma di 3.300 milioni di lire per il triennio 81/83.

Inoltre 400 milioni di lire sono previsti per un organico servizio di prevenzione e di spegnimento degli incendi e circa 81 milioni di lire sono destinati a programmi aziendali finalizzati al rimboschi-
mento con specie forestali a rapida crescita.

SETTORE TERRENI DI COLLINA E DI MONTAGNA

ANNO	FONDI ASSEGNATI ALLA REGIONE	SPESA		(*)
		IMPEGNI	PAGAMENTI	
79	1.871,1	-	-	
80	2.557,0	112,4	112,4	
81	5.936,0	1.288,9	-	OBBLIGAZIONI al 31.12.81 art. 100 D.L. 502/82 art. 100
TOTALE	10.364,1	1.401,3	112,4	TOTALE IMPEGNI + OBBLIGAZIONI
				17.517,7
				18.919,0

Con delibera n. 4076/79 sono stati ripartiti tra le Comunità Montane 1.871 milioni di lire e, successivamente, con delibera 1564/81 17.048 milioni, di lire per un importo complessivo di 18.919,0 milioni di lire relativi agli anni 80-81-82, al fine di attuare progetti per l'utilizzazione e la valorizzazione dei terreni di collina e di montagna.

**SETTORE ZOOTECNIA, ACQUACOLTURA, ORTOFRUTTICOLTURA, VITIVINICOLTURA,
CULTURA MEDITERRANEA - CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA COOPERATIVO REGIONALE**

ANNO	FONDI ASSEGNATI ALLA REGIONE	SPESA		(*)	
		IMPEGNI	PAGAMENTI		
79	5.161,8	-	-		
80	3.830,0	821,4	724,1		
81	8.895,0	3.483,6	1.105,9	OBBLICAZIONI al 31.12.81 autorizzate dal legislatore	TOTALE impegni + obbligazioni
TOTALE	17.886,8	4.305,0	1.830,0	4.441,9	8.746,9

**Sulla gestione del Fondo Sanitario nell'esercizio 1981
risultano i seguenti dati (in milioni)**

Capitolo 4221141	Previsione iniziale	541.793
	Accertamenti	499.761
	Residui (propri)	5.057
Capitolo 4222106	Previsione iniziale	900
	Accertamenti	877
	Pagamenti	468
	Residui (propri)	408
Capitolo 4221143 (corsi di qualificazione profes- sionale)	Previsione iniziale	600
	Accertamenti	600
	Pagamenti	600

Nelle Marche, regione di 1.420.000 abitanti circa, distribuiti su una superficie di 9.693 kmq., il servizio sanitario è organizzato su ventiquattro Unità Sanitarie Locali (1) facenti capo a dieci Comunità Montane che aggregano 108 Comuni e a 14 Associazioni di Comuni costituite dagli altri 138 Comuni, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 7616 del 1977.

Con legge n. 25 del 30 aprile 1980, la Regione Marche si è dotata di un proprio ordinamento contabile.

(1) Con l.r. 24 ottobre 1981, n. 31, sono state dettate norme per la contabilità delle U.S.L.

La normativa in questione, concernente anche le procedure di programmazione, appare improntata ad una centralità del Consiglio Regionale e ad una conseguente limitazione dei poteri della Giunta.

All'inizio della legislatura, infatti, il Consiglio approva il Programma Regionale di sviluppo (articolo 9) che determina gli obiettivi che la Regione intende realizzare, nonché i piani settoriali (articolo 11), che individuano le azioni da compiere in un determinato settore organico.

Sulla base di tali documenti vengono poi approvati il bilancio pluriennale (articolo 29) e quello annuale (articolo 38), estremamente ricchi di elementi conoscitivi emergenti non solo dalle cifre esposte — e dai relativi aggregati economico-funzionali — ma anche e specialmente dai numerosi allegati previsti (articolo 42), tra i quali vanno ricordati:

- la relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del programma regionale di sviluppo, che deve mettere in evidenza i costi ed i risultati previsti per ciascun settore di intervento, piano e progetto, in rapporto agli obiettivi ed alle prescrizioni del programma economico regionale;
- l'elenco dei dipendenti regionali suddiviso quantitativamente per fasce funzionali e per servizi, con indicazione per ciascuna fascia della spesa complessiva relativa alla retribuzione, distinta in base alle varie voci che la compongono;
- i bilanci degli enti, aziende, organismi ed istituzioni dipendenti dalla Regione (articolo 53), nonché la dimostrazione delle spese degli enti locali territoriali.

L'organo esecutivo svolge la sua azione entro binari precisi ai quali deve attenersi con buona approssimazione anche cronologica, come risulta dal rigido regime dei residui, per cui tutte le somme non impegnate entro l'esercizio vanno in economia, salvo quelle destinate a spese di investimento iscritte in bilancio dopo il 30 giugno, che possono essere utilizzate nel solo esercizio successivo (articoli 86 e 100).

A ciò vanno aggiunte le numerose forme di controllo sulla azione amministrativa previste a favore del Consiglio, quali l'accesso diretto al Sistema Informativo Regionale per conoscere ogni stadio della gestione del bilancio (articolo 105), la ricezione dei risultati delle verifiche operate dalla Giunta, in misura non inferiore alle due annuali, su tutte le unità operative (articolo 114), dei rapporti annuali relativi all'attività di dette ripartizioni funzionali (articolo 117) e degli enti (articolo 118), nonché del consuntivo trimestrale di cassa (articolo 119).

A conclusione dell'esercizio, infine, la Giunta presenta al Consiglio il rendiconto generale formulato secondo le indicazioni del CIPE (articolo 107 con riferimento all'articolo 24 della legge n. 335 del 1976) suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio (articolo 106 e seguenti) e recante specifica esposizione dei dati richiesti dagli articoli 25 e 26 della citata legge n. 335 del 1976.

Il rendiconto generale relativo all'esercizio 1980 è stato approvato con legge regionale n. 36 del 24 novembre 1981.

Risulta pertanto ancora inosservato il termine del 31 luglio posto dall'articolo 110 della legge di contabilità regionale, anche se va evidenziata la riduzione del ritardo rispetto all'esercizio precedente.

In ordine ai risultati dell'esercizio che ha comportato entrate per 1.332,7 miliardi e uscite per 1.345,6 miliardi, la Giunta ha elaborato una relazione che, pur approfondendo l'analisi sulle caratteristiche dell'azione regionale e sulle cause dei risultati emersi, fornisce un utile quadro dei fenomeni finanziari da cui sono desumibili ulteriori considerazioni sul funzionamento dell'Ente.

Da detta relazione emergono, in primo luogo, i seguenti dati:

- Le entrate di competenza 1980 sono state rimosse nella misura del 76, per cento;
- Le spese di competenza 1980 sono state pagate nella misura dell'82, per cento;
- I residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti sono stati riscossi nella misura del 77 per cento, mentre quelli passivi sono stati smaltiti nella misura del 56 per cento;
- Le entrate complessive (competenza+ residui) sono state rimosse nella misura del 76, per cento;
- Le spese complessive (competenza+residui) sono state pagate nella misura del 79, per cento.

L'analisi della spesa evidenzia la seguente percentuale di spese impegnate:

Rubrica 1' Amministrazione Generale	89
Rubrica 2' Territorio	60

Rubrica 3° Istruzione e cultura	83
Rubrica 4° Sicurezza Sociale	99
Rubrica 5° Agricoltura	22
Rubrica 6° Attività produttive extragricole	58

Com'è evidente i settori ove più scarsa è risultata la capacità di spesa sono quelli relativi al Territorio, all'Agricoltura ed alle Attività produttive extragricole, vale a dire proprio quelli che in sede di preventivo si intendeva e si intende privilegiare attraverso una crescente destinazione di risorse.

Ove si voglia avere riguardo all'intera massa spendibile (competenza+residui) la rubrica 2° presenta una spesa accertata pari al 47,3 per cento, la rubrica 5° una spesa accertata pari al 42,4 per cento e la rubrica 6 una spesa accertata pari al 57 per cento.

Limitando l'esame alle due rubriche ove più deficitaria è risultata l'azione regionale è possibile rilevare attraverso i prospetti che seguono, le carenze di spese in ordine ai singoli oggetti:

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rubrica 2^a Territorio

Oggetto dell'intervento	Massa spendibile 1	Minori spese accertate 2	Residui di stanzi. 3	Totale (2+3)	$\frac{2+3}{1} \times 100$
- parco progetti per viabilità reg.le	1000,0	1000,0	-	1000,0	100,0
- pronto intervento	4423,0	83,6	807,9	811,5	20,0
	1099,4	-	509,0	500,0	45,5
- pronto intervento terremoto A.P. e M.C.	542,3	-	163,1	163,1	30,1
- Riparazione edifici pubblici terremoto A.P. e M.C.	1248,4	-	163,7	163,7	13,1
- riparazione edifici privati c.s.	3943,1	-	1498,7	1498,7	38,0
	1708,3	-	494,0	494,0	29,0
- palazzo Giustizia AN	2000	-	1920,0	1920,0	96,0
- completamento opere pubbliche di interesse regionale	1010,9	-	200,0	200,0	19,7
- progetti speciali ex- lg. 492/75	2049,9	-	-	-	-
- programma di opere pubbliche a totale carico della Regione	43500,0	-	14612,8	14612,8	33,6

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	M.S.T.	Minori Spese	R.P.S.	Totale	$\frac{2+3}{1} \times 100$
	1	2	3	(2+3)	
- studi e ricerche su fonti energetiche	100,0	100,0	-	100,0	-
- finanziamenti alle CC.MM. per loro piano sviluppo	5436,0	419,6	202,1	621,7	11,4
- programma speciale sviluppo CC.MM.	1500,0	-	1500,0	1500,0	-
- assegnazioni alle CC.MM. per infrastrutture	5044,9	116,8	-	116,8	-
- forestazione (ex-legge 984)	3532,6	3156,8	-	3156,8	89,4
- piano difesa lidi	500,0	184,2	-	184,2	36,8
- piano bacini-idrografici	700,0	700,0	-	700,0	-
- opere straordinario in territorio CASMEZ	15600,0	-	8768,0	8768,0	56,2
- contributi ai comuni per piani centri storici	1000,0	-	-	-	-
- case coltivatori dir.	2324,5	31,8	1400,0	1431,8	61,6
- edilizia sovvenz.	20805,0	8168,3	4035,0	12203,3	58,6
- edilizia agevol.	484,0	484,0	-	484,0	-
- fabbricati rurali	1299,0	1299,0	-	1299,0	-
- contrib. in capit. x abitaz. CC.DD.	650,0	650,0	-	650,0	-
- edilizia agevol.convenz.	2836,0	2836,0	-	2836,0	-
- edilizia sovvenzionata	30894,0	30894,0	-	30894,0	-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rubrica 5[^] Agricoltura

Oggetto dell'intervento	M.S.T.	Minori Spese	R.P.S.	Totale (2+3)	$\frac{2+3}{1} \times 100$
	1	2	3		
- acquacoltura	120,0	-	120,0	120,0	100,0
- fertilità bovina	433,0	-	433,0	433,0	100,0
- informazione socio-economica	740	737,0	-	737,0	99,0
	475,2	475,8	-	475,8	100,0
	119,5	58,0	-	58,0	48,5
- impianti cooperativi	200,0	-	24,9	24,9	12,4
	273,6	250,0	-	250,0	91,3
	200,0	200,0	-	200,0	100,0
- progetti F.E.O.G.A.	2335,0	1926,5	-	1926,5	82,5
- progetti int. agric.	400,0	400,0	-	400,0	100,0
- ortofrutticoltura (ex legge 984)	9441,0	9206,0	-	9206,0	97,5
- colture medit. (ex legge 984)	775,0	725,0	-	725,0	93,5
- vitivinicoltura (ex legge 984)	1989,7	1949,7	-	1949,7	98,0
- strade interpoderali ed altre infrastrut.	832,6	280,5	-	280,5	33,7
- prestiti esercizio	460,9	335,5	-	335,5	72,7
- redazione P.A.Z.	357,0	357,0	-	357,0	100,0
- piani sviluppo azien- dale (ex legge 42)	2747,0	2747,0	-	2747,0	100,0
- mutui inprend. agric. di montagna	245,9	245,0	-	245,0	100,0
- contrib. aggiunt. zootecnia	888,2	888,2	-	888,2	100,0
- contrib. integrat. (ex legge 42)	257,9	257,9	-	257,9	100,0
- miglioramento strut- ture agricole	6824,7	6824,7	-	6824,7	100,0
	554,5	554,5	-	554,5	100,0
	277,2	277,2	-	277,2	100,0
- prestiti annuali					

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di esercizio	2486,8	1019,1	-	1019,1	40,9
- meccanizzazione	16,9	16,3	-	16,3	96,4
- attrezzature agric.	2400,0	1882,2	-	1882,2	78,4
- premio apporto strutturale	3928,0	3201,0	-	3201,0	81,5
- proprietà coltiv.	500,0	500,0	-	500,0	100,0
- allevamenti equini	20,0	18,3	-	18,3	91,0
- gestione beni sviluppo pastorali	108,3	50,0	-	50,0	46,1
- interventi collettivi	6197,0	1056,5	2600,0	3656,5	59,0

OGGETTO DELL'INTERVENTO	M.S.T.	Minori Spese	R.P.S.	Totale (2+3)	$\frac{2+3}{1} \times 100$
	1	2	3		
- valorizzazione terreni di collina e di montagna	15249,1	15136,6	-	15136,6	99,2
approv. idrico terreni come sopra	300,0	-	300,0	300,0	100,0
indennità compens.	4535,8	2537,6	-	2537,6	55,9
contabilità aziendale	1641,8	1594,2	-	1594,2	97,1

Passando all'analisi dei residui va precisato che quelli attivi alla chiusura dell'esercizio 1980 ammontavano a 383.634 milioni, di cui 65.697 provenienti da precedenti esercizi e 317.037 inerenti alla gestione di competenza.

Tale cifra mostra una perdurante crescita del fenomeno come emerge dalla serie storica che segue (espressa in miliardi)

1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
51,9	86,6	121,2	168,2	176,6	292,4	383,6

I residui passivi alla stessa data di riferimento presentavano un importo complessivo pari a 325.891 milioni di cui 93.162

provenienti da precedenti esercizi è 232.729 inerenti alla gestione di competenza.

I residui propri ammontano a 229.671 milioni (di cui 164.322 relativi all'80 e 65.349 provenienti da esercizi precedenti); i residui di stanziamento ammontano a 96.220 milioni (di cui 68.407 relativi all'80 e 27.812 provenienti dagli esercizi precedenti).

Va peraltro rilevato che anche per l'anno in esame risultano riportati residui di stanziamento afferenti (vedi specialmente la rubrica 4') a spese di parte corrente.

Anche per i residui passivi, come risulta dalla serie storica che segue, è dato rilevare una crescente lentezza nella erogazione della spesa da parte degli organi regionali.

1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
87,3	99,2	123,6	140,1	157,6	253,7	325,8

Al riguardo è poi importante sottolineare che il menzionato fenomeno di incapacità a spendere è solo in parte evidenziato dai residui passivi stante la tecnica, cui la Regione fa ampio ricorso, di ripartire con legge nella competenza dell'esercizio successivo le somme non impegnate in quello precedente.

A titolo di esempio vedansi a tal proposito gli articoli 2, 13, 14, 36, 41, 44, 46 e 54 della legge di bilancio 1981.

Infine va ricordato che il rendiconto 1980 dimostra un'economia che in riferimento ai primi tre titoli (escluse cioè le contabilità speciali) ammonta a 164.887 milioni.

Nella tabella allegata alla legge di approvazione del Rendiconto 1980 sono riportate le risultanze dei rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione; mancano però le risultanze della gestione dell'Ente di Sviluppo e della Società Finanziaria.

E' da evidenziare ancora una volta la tendenza, ormai croni-

cizzatasi, all'inosservanza dei termini di legge: il bilancio preventivo è stato infatti approvato con legge regionale dell'11 maggio 1981, mentre lo Statuto (articolo 40) ne dispone l'approvazione entro il 15 dicembre (dell'anno precedente a quelli cui si riferisce).

La legge di assestamento reca la data del 14 dicembre, mentre, ai sensi dell'articolo 64 della legge di contabilità regionale, l'approvazione dovrebbe avvenire entro il 30 giugno.

A seguito della legge di assestamento (articolo 19), il disavanzo per l'anno 1981, già stabilito in 58.795 milioni, risulta ridotto a 24.095 milioni.

Dall'esame di tutti i dati emerge un quadro che sostanzialmente conferma i risultati negativi dell'esercizio 1980.

Avuto riguardo, infatti, al dato degli impegni assunti a fronte degli stanziamenti di competenza si ha un rapporto pari al 74,5 per cento circa.

Tale percentuale si presta a considerazioni negative se riferita ai dati depurati dell'importo della rubrica quarta, ove confluisce la quota regionale del Fondo Sanitario, nei cui confronti la Regione esercita un ruolo prevalentemente intermedio fra lo Stato e le U.S.L.: il rapporto fra impegni e stanziamenti risulta allora inferiore al 50 per cento, per arrivare addirittura al 42 per cento nella rubrica seconda che, assieme alla terza, appare la più importante ai fini dell'incidenza sull'economia regionale.

Difficile individuare le cause della situazione esposta: molteplici appaiono, infatti, i vincoli ed i limiti che impacciano l'attività esecutiva:

in primo luogo, vanno considerate le difficoltà - fisiologiche in un assetto democratico - connesse alla formazione di una solida

maggioranza che si esprima attraverso scelte precise e coerenti.

Su un piano più graduato, va ricordata la mancanza di un programma regionale (connessa appunto all'assenza di decise scelte politiche, nonché alla indubbia difficoltà di padroneggiare una situazione economica⁹/sociale particolarmente complessa ed in continuo divenire); nè minor rilievo può attribuirsi al perdurante ritardo con cui entra in vigore il bilancio regionale, talché nei primi quattro o anche cinque mesi dell'anno gli organi amministrativi risultano notevolmente limitati nella loro azione.

E' poi opportuno segnalare la complessità dei rapporti fra la Regione e lo Stato, che si traduce in ritardi nelle assegnazioni e nella presenza di tempi morti per direttive e pareri, sicché l'attività regionale è priva di quell'agilità che sarebbe necessaria per sviluppare nell'anno l'intero ciclo procedimentale.

Le stesse leggi regionali privilegiano complesse procedure, che, nell'intento di garantire la correttezza della azione amministrativa, mostrano però di non tenere nella dovuta considerazione l'effettiva capacità operativa degli uffici: ecco quindi la molteplicità degli accertamenti, talora complessi e sofisticati, anche ad esempio per erogare modesti contributi, l'ampio ricorso ai pareri, la commistione delle competenze.

REGIONE MOLISE

Le strutture organizzative della regione risentono della mancanza di un'organica normativa d'impianto: il disegno organizzativo infatti è rimasto quello della legge regionale 19 dicembre 1977, n. 47, che si è limitato a delineare le unità organizzative dell'apparato tecnico-amministrativo distribuendole tra servizi e settori. Neanche è stato attuato in via generale il processo di delega delle funzioni agli enti locali.

Da un siffatto contesto deriva, in buona misura, il ricorso al conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione, non occasionale, a soggetti che vengono in sostanza chiamati allo svolgimento di compiti che, di regola, dovrebbero essere espletati dalle strutture regionali e che vanno in definitiva a fiancheggiare l'azione amministrativa degli organi e degli uffici regionali, o ancora il conferimento di incarichi specifici ad organismi vari, per ricerche o indagini conoscitive. Gli incarichi vengono attribuiti inizialmente per un tempo limitato, per essere poi prorogati, con la conseguenza che un incarico conferito per soli sei mesi finisce talora per non avere più scadenza nel tempo.

I compensi sono di volta in volta stabiliti dall'Organo regionale in relazione all'importanza dell'incarico e alla qualificazione professionale dell'esperto, e mediamente oscillano tra le 400.000 e le 600.000 mensili.

Per l'affidamento di incarichi di consulenze, ^{per} Commissioni di studi di problemi di particolare interesse, e altri supporti tecnico-amministrativi, nel corso dell'esercizio 1981, la regione, per la parte di competenza della Giunta Regionale, fatta salva cioè l'autonomia contabile del Consiglio Regionale, ha impegnato fondi per complessive lire 413.530.330, contro

l 437.077.131 dell'esercizio 1980.

Per ciò che attiene al personale regionale, risulta che la consistenza numerica, riferita al 31 dicembre 1981, era la seguente:

<u>PERSONALE REGIONALE</u>	Liv. 2°	N° 5
	Liv. 3°	N° 37
	Liv. 4°	N° 142
	Liv. 5°	N° 207
	Liv. 6°	N° 9
	Liv. 7°	N° 81
	Liv. 8°	N° 35
	Totale	<u>N° 516</u>

Personale messo a disposizione ai sensi delle leggi 515/77 e 641/78.

<u>STATALI</u>	Liv. 3°	N° 4
	Liv. 4°	N° 5
	Liv. 5°	N° 5
	Liv. 6°	N° 8
	Liv. 7°	N° 3
	Liv. 8	N° 1
	Totale	<u>N° 26</u>

<u>ENTI SOPPRESSI</u>	Liv. Direttivo	N° 7
	Liv. Concetto	N. 15
	Liv. Esecutivo	N° 18
	Liv. Ausiliar.	N° 4
	Totale	<u>N° 44</u>

COMANDATI (Sanità N.27 altri n.14 = 41)

	Liv. Direttivo	N° 8
	Liv. Concetto	N° 18
	Liv. Esecutivo	N° 10
	Liv. Ausiliario	N° 5
	Totale	<u>N° 41</u>

Per l'anno 1981 l'onere globale per il personale in servizio è stato di 10,6 miliardi (miliardi 7,1 nel 1979 e 9,0 nel 1980).

Eccezion fatta per l'indennità di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 12 - corrisposta nell'esercizio 1981 a sette dirigenti regionali - nonché per i compensi per la partecipazione a commissioni o comitati non in rappresentanza della Regione, non è stato erogato al personale alcun emolumento accessorio: è stato perciò rispettato il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico previsto dal contratto nazionale.

Le spese di funzionamento di maggiore rilevanza, impegnate nel corso dell'esercizio 1981, sono state le seguenti (in milioni):

- Spese d'ufficio	L. 129,9
- Spese telefoniche	L. 202,8
- Spese postali e telegrafiche	L. 77,9
- Spese noleggio attrezzature da riproduzione	L. 162,9
- Spese noleggio attrezzature e consulenze meccanografiche	L. 779,9
- Spese acquisto e manutenzione automezzi	L. 423,9
- Fitto locali	L. 190,2
- Illuminazione, pulizia locali, riscaldamento ecc.	L. 212,4

Circa l'attività di programmazione della regione è da rilevare che per quanto concerne il programma regionale di sviluppo, esiste solo uno schema, elaborato dalla Giunta regionale, che è all'esame di un'apposita Commissione speciale istituita dal Consiglio regionale nel mese di gennaio 1981.

Numerosi, nell'anno considerato, sono stati invece i programmi regionali d'intervento, elaborati con riguardo agli obiet

tivi dello schema del Piano regionale di sviluppo, e i piani di utilizzazione dei fondi e di riparto tra gli enti destinatari.

Circa l'attività amministrativa di erogazione di fondi attribuiti alla regione da specifiche norme statali i dati possono così riassumersi:

(dati in milioni)

Legge	Importo assegnato per 1981	Importo impegnato dalla Regione	%
403/1977 art. 1	6.350	9.353 (1)	
183/1971	43.565	25.262	57,9
1044/1971	401	401	
405/1975	227	227	
194/1978	1.136	1.136	
695 e 698/1973	232	232	
685/1975	16	16	
101/1974	351	351	
1102/1971	3.863	3.863	
848/1978			
574/1965	763	421	55,0
984/1977	24.166	29.008 (1)	
153/1975	2.880	=	0
364/1970	1.069	179	16,7
125/1975	600	215	35
403/1977	565	77	13,6
352/1977	1.631	2.345 (1)	
863/1977	48	=	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

412/1975	795	686	86,2
986/1976	=	=	=
285/1977	1.329	1.329	100
392/1978	139	320 (1)	
641/1978	1.718	1.637	95,2
457/1978	8.744	=	0
25/1980	779	=	0
650/1979	1.029	=	0
298/1980	1.250	=	0
151/1981	6.232	=	0
833/1978	106.967	106.967	100
441/1980	3.250	=	0

(1) Gli impegni sono stati assunti in misura superiore alle assegnazioni in quanto gli stanziamenti di competenza dell'esercizio 1981 cumulano gli slittamenti di economie derivanti da esercizi precedenti.

La regione adempie alle sue funzioni anche avvalendosi di Enti da essa dipendenti: l'ERSAM - Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise - e l'ERIM - Ente risorse idriche Molise. Riguardo a quest'ultimo va notato che, nonostante si sia provveduto da tempo alla costituzione dei suoi organi statutari, esso non ha ancora iniziato a funzionare.

Relativamente ai bilanci degli enti pubblici regionali e della Finmolise s/a, società a partecipazione regionale, il solo bilancio di previsione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise è stato approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio, come prescritto dallo statuto e dalla legge di contabilità regionale.

Il volume finanziario del bilancio dell'Ersam per il 1981 è pari a 84,6 miliardi (48,1 nel 1980), di cui 83,6 miliardi per attività di sviluppo e 1,0 per l'attività di riforma fondiaria.

In particolare, in tale bilancio figurano le seguenti previsioni:

(Dati in miliardi)

Avanzo d'amministrazione	1,2		
Entrate correnti	8,4	Spese correnti	2,8
Entrate in conto capitale	71,4	Spese in conto capitale	78,2
Partite compensative	<u>2,6</u>	Partite compensative	<u>2,6</u>
Totale	<u>83,6</u>		<u>83,6</u>

La destinazione delle spese d'investimento è la seguente:

Spese per servizi comuni	0,4
Cooperazione agricola	52,4
Miglioramenti fondiari	9,4

Formazione proprietà contadina	2,1
Opere di concessione	2,5
Fondi di garanzia	5,6
Altre	5,8

TOTALE	78,2

In merito alla gestione finanziaria può preliminarmente osservarsi che il bilancio preventivo 1981 di competenza e di cassa ed il bilancio pluriennale 1981-1983, sono stati approvati con la legge regionale 4 aprile 1981, n. 7, e pertanto con ritardo rispetto alle scadenze normative e senza che si sia fatto ricorso all'esercizio provvisorio. Con la stessa legge di approvazione del bilancio è stata anche autorizzata la contrazione di un mutuo passivo di 20,4 miliardi di lire, ad un tasso non superiore al 20 per cento, a copertura del saldo finanziario negativo fra le spese per ulteriori programmi di sviluppo e le entrate previste in bilancio a fronte di tali spese, così come previsto dall'articolo 37 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, sulla contabilità regionale, e nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, in forza del quale le regioni possono contrarre mutui sempre che l'importo complessivo delle

annualità dei mutui già in corso non superino il 20 per cento delle entrate tributarie della regione e della quota di partecipazione al fondo comune dell'articolo 8 della legge, citata, 16 maggio 1970, n. 281,

Globalmente il bilancio 1981 ha previsto un volume finanziario per le entrate e le spese di 713,9 miliardi, con un aumento di 256,5 miliardi rispetto al precedente esercizio, mentre la dimensione finanziaria del bilancio pluriennale raggiunge la cifra di 2.456,8 miliardi; mette conto annotare il grado di approssimazione con il quale il bilancio triennale viene impostato, ed invero nel bilancio 1980 - 1982 il volume finanziario per il 1981 era stato previsto in soli 374 miliardi contro i 714 della previsione effettiva contenuta nel bilancio annuale ora all'esame.

Per il bilancio 1981/1983, si riportano nella tabella che segue i dati riassuntivi distintamente per le entrate e le uscite:

ENTRATE

(In miliardi di lire)

	1981	1982	1983	Totali
Titolo I	39,3	45,2	54,1	138,6
Titolo II	274,1	357,5	398,9	1030,5
Titolo III	7,3	2,9	1,7	11,9
Titolo IV	0,8	0,9	1,0	2,7
Titolo V	20,4	15,7	15,0	51,1
Titolo VI	304,9	400,0	450,0	1154,9
Avanzo di Amministr.az.	67,1	=	=	67,1
Totale	713,9	822,2	920,7	2456,8

<u>S P E S E</u>				
	1981	1982	1983	Totali
Titoli I e II	408,9	421,0	469,3	1.299,2
Titolo III	0,1	1,2	1,4	2,7
Titolo IV	304,9	400,0	450,0	1.154,9
Totale	713,9	822,2	920,7	2.456,8

Distinte per singoli servizi e settori d'intervento, le spese nel triennio sono riassunte nel seguente prospetto.

(in miliardi di lire)			
	1981	1982	1983
Servizi Istituzionali e generali	22,7	25,7	29,0
Istruzione cultura e tempo libero	16,3	15,5	20,3
Infrastrutture sociali	81,7	64,9	75,9
Sviluppo settori sociali	143,8	155,6	179,3
Sviluppo settori produttivi	142,1	120,5	121,6
Somme da ripartire	2,3	38,8	43,2
Totali	408,9	421,0	469,3

Il rendiconto 1980, è stato presentato il 23 luglio 1981 ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1981: esso espone entrate per 455,8 miliardi e uscite per 417,6 miliardi.

Il documento è anche corredato dal conto patrimoniale con le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio e dà contezza, per la prima volta, delle entrate e delle spese relative all'autonomia contabile del Consiglio regionale, risultando così attuato il disposto dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, per il quale le risultanze finali della gestione delle spese del Consiglio devono essere inclusi nel rendiconto generale della Regione.

Le variazioni intervenute nell'anno 1980 rispetto alle previsioni di competenza si palesano contenute; ed infatti sulla previsione originaria di 457,4 miliardi, le variazioni in aumento, pari a 8,9 miliardi, hanno inciso per la modesta misura dell'1,9%; per il bilancio di cassa, la differenza tra la previsione iniziale di 511,9 miliardi e quella riaccertata in dipendenza di assestamenti è stata di soli 55,1 miliardi.

L'andamento della gestione delle entrate registra un sensibile aumento dei residui attivi, passati da 151 miliardi, alla fine del 1979, a 203,6 miliardi alla chiusura 1980, con un incremento del 37,3 per cento, anche per i residui passivi si registra una forte espansione: a fronte dei 79 miliardi del 1979, la consistenza di detti residui al termine dell'esercizio 1980 è stata di 134,9 miliardi, con un aumento di 55,9 miliardi, pari al 70,7 per cento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nella tabella che segue si riportano i dati dei residui attivi e passivi nel triennio 1978 - 1980.

(dati in miliardi di lire)

	1978	1979	1980
Residui attivi	107,1 (70,9) (a)	151,0 (134,5) (a)	203,6 (186,5) (b)
Residui passivi	55,9 (42,7) (a)	79,0 (69,2) (a)	134,9 (99,0) (a)

a) Residui di competenza

b) Ivi compresi miliardi 34,8 sul conto corrente 443 presso il Tesoro dello Stato.

Esaminando i residui, rispetto alla massa disponibile e alla massa spendibile, si ottiene la seguente situazione:

<u>ENTRATE</u>	Disponibilità globale (competenza + residui attiv)	Residui accertati	% dei residui
1978	265.477	107.071	40,33
1979	397.512	150.966	37,97
1980	544.407	203.645	37,40
<u>USCITE</u>	Massa spendibile (competenza + res. pass.)	Residui rimasti accesi al 31/12	% dei res. sulla massa Spendibile
1978	276.166	55.949	25,30
1979	397.806	78.995	19,85
1980	545.257	134.854	24,73

L'analisi dei dati dei residui passivi nell'ultimo triennio, quali risultano dalla tabella che segue, registra una diminuzione, sia pure lieve, in quelli per le spese correnti ed un notevole aumento nei resti per spese d'investimento, sicchè può dirsi che quasi tutto l'aumento dei residui è da riferire alle spese d'investimento, a riprova della ridotta capacità di utilizzo delle risorse, e delle complessità procedurali previste per l'attuazione dei piani d'intervento.

(dati in miliardi di lire)

	1978	1979	1980
Spese correnti	9,9 (17,8)	16,8 (21,2)	16,6 (12,3)
Spese Investimenti	46,0 (82,2)	62,2 (76,8)	118,1 (87,6)
Contabilità speciali	=	=	0,1 (0,1)
Totale	55,9	79,0	134,8

Il rendiconto non ha operato la riconversione delle poste secondo la classificazione del bilancio dello Stato, come invece previsto dall'articolo 19 della legge n. 335 del 1976.

REGIONE TOSCANA

La situazione organizzativa del personale regionale, in mancanza della pubblicazione del ruolo regionale, peraltro espressamente prevista dall'articolo 62 dello Statuto, è quella formalmente determinata con la legge regionale 30 aprile 1980, n. 35, numericamente divisa nei vari livelli come segue:

LIVELLO	DOTAZIONE POSTI
VIII	454
VII	931
VI	72
V	921
IV	748
III	71
II	197
I	-

Totale	3.394

Il personale in servizio effettivo al 31 dicembre 1981, secondo dati della regione, è di n. 3.838 unità, di cui n. 2.672 unità regolarmente inquadrato nei vari livelli, più 11 unità in soprannumero, n. 611 unità di personale non ancora inquadrato e n. 444 unità di personale ex legge n. 33 del 1980.

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio 1980, rilevabile dal consuntivo, è stata di 52,3 miliardi di cui 45,4 per stipendi ed altri assegni fissi e 1,8 miliardi per straordinari.

In tema di attività della regione sulla base di piani o programmi, possono, tra gli altri, ricordarsi i seguenti:

Piano di intervento sulle strutture produttive e distributive, i cui dati finanziari risultanti dal conto consuntivo '80 sono:

Spesa totale prevista	mil. 88.751,7 (di cui mil. 8.157,7*)
pagata	" 27.775,8 (di cui mil. 5.283,6*)
residui passivi	" 13.886,8 (di cui mil. 2.494,1*)
economia	" 47.089,1 (di cui mil. 380,0*)

Trattasi di un piano intersettoriale comprendente più programmi di intervento, quali, ad esempio, il programma per il potenziamento delle strutture produttive in agricoltura, foreste e pesca; quello del settore estrattivo e quello delle strutture ricettive. Gli interventi inseriti nel piano sono caratterizzati da procedimenti di spesa lunghissimi, che, unitamente ai meccanismi introdotti dalla legge di contabilità regionale n.28 del 1977, evidenziano, sotto la voce 'economia', i cosiddetti "residui perenti" (articolo 124 legge regionale n.28 del 1977), che, in realtà, sono veri e propri residui passivi, ovvero obbligazioni per concorso sugli interessi già assunte dalla Regione, ma non venute ancora a scadenza e per le quali, quindi, non è stato ancora formalizzato l'impegno, a norma dell'articolo 14 della citata legge regionale n.28.

Piano di intervento per la gestione, il mantenimento ed il ripristino delle strutture agricole e forestali, che presenta nel consuntivo 1980 i seguenti dati:

Spesa totale prevista	mil. 47.571,7 (di cui mil. 6.760,6*)
pagata	" 19.611,9 (di cui mil. 3.375,4*)
residui passivi	" 7.146,8 (di cui mil. 1.377,4*)
economia	" 20.813,0 (di cui mil. 2.007,8*)

(*) esercizi 1979 e precedenti

Il piano si è articolato in tre programmi: gestione e mantenimento delle strutture agricole e forestali; profilassi e risanamento del patrimonio zootecnico; ripristino delle strutture agricole danneggiate da eventi calamitosi.

Piano di intervento per lo sviluppo del sistema e delle infrastrutture di trasporto i cui dati di consuntivo sono:

Spesa tot. prev.	mil. 50.301,3	(di cui mil. 7.312,2 es. '79 e prec. pagat.)	"	43.220,1	(di cui mil. 4.977,7	"	"	"	"
residui passivi	"	4.931,0	(di cui mil. 1.967,1	"	"	"	"	"	"
economia	"	2.150,2	(di cui mil. 367,4	"	"	"	"	"	"

Il piano raccoglie tutti gli interventi della Regione nel settore dei trasporti. La gestione delle strutture pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di linea assorbe circa 38.170 milioni. Tali contributi vengono di norma erogati nel corso dell'anno in conto competenza.

Per quanto attiene ai modi di esplicarsi dell'attività amministrativa può evidenziarsi, per quanto concerne l'attività contrattuale - disciplinata con legge regionale 25 giugno 1981, n. 54, che ha recepito le norme contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 584, e quelle di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113-, la creazione della figura del "funzionario responsabile del contratto", nominato dalla Giunta, incaricato di assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti e la massima speditezza dei tempi contrattuali, di liquidare la spesa, nei limiti dell'entità della spesa autorizzata. Egli risponde, nei confronti dell'Amministrazione, nel caso che l'azione amministrativa, sotto il profilo dei risultati, non raggiunga gli obiettivi previsti per negligenza ed inerzia oggettivamente a lui imputabili. Al termine dell'incarico, ed anche ogni qualvolta lo ritenga opportuno, fa relazione all'Amministrazione sul

lo stato del rapporto contrattuale nonché sui fatti rilevanti che possono influire sull'impostazione contrattuale originaria.

Per il perseguimento dei suoi fini la regione si avvale anche di enti pubblici da essa dipendenti. Essi sono: l'ERTAG Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale, l'IRPET - Istituto regionale per la programmazione economica; l'ETSAP - Ente toscano di sviluppo agricolo/forestale, e la FIDI - Toscana, che è propriamente una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale.

I bilanci consuntivi della Regione Toscana risultano approvati fino a quello relativo all'anno finanziario 1980; quest'ultimo è stato approvato con la legge regionale n. 3 del 1982. Ad esso è allegato il bilancio consuntivo, al 31 dicembre 1980, della FIDI - Toscana S.p.A., società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale, avente il fine di agevolare l'accesso al credito e la consulenza alle imprese minori della Regione, istituita in attuazione della legge regionale del 5 giugno 1974, n. 32.

Il rendiconto generale del 1980 mostra entrate per 3.294,9 miliardi e spese per 1.560,1 miliardi.

La posta formata da contributi ed assegnazioni dello Stato rappresenta il 43,1% dell'entrata totale.

Nell'ambito dei fondi trasferiti dallo Stato, la quota per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) rappresenta, sempre con riferimento all'esercizio di competenza, solo poco più del 2,6% di tali trasferimenti.

I residui attivi della competenza raggiungono circa il 9,6% dell'entrata totale accertata, ed oltre il 40,6% di essi afferisce alle somme trasferite dallo Stato alla Regione o a quest'ultima spettanti come quota di tributi erariali.

I residui attivi delle somme assegnate o trasferite dallo Stato costituiscono poco meno del 9,0% delle entrate accertate per tale posta e quelli relativi ai tributi propri della Regione e a quote di tributi erariali ed essa devoluti sono circa l'11,0% dell'entrata accertata per tale voce.

La spesa della Regione, nell'esercizio considerato, si articola in 5 obiettivi e interventi a carattere istituzionale, suddivisi in piani di intervento. Fra essi presenta maggiore rilevanza quantitativa l'obiettivo "Promozione della salute", che assorbe circa l'82,0% della spesa totale. Segue lo "Sviluppo delle Attività", con il 9,2% della spesa.

	Impegni	Residui passivi
1° obiettivo "Formazione"	78.065	17.854
2° " " "Salute"	1.279.846	103.832
3° " " "Sviluppo delle attività economiche"	144.167	35.772
4° obiettivo "Assetto del territorio"	49.489	6.295
5° " " "Progetto Amiata"	1.500	23
Totale	1.553.048	163.777

Il 1° obiettivo è così articolato:	Impegni	Residui passivi
1- Piano di intervento per il diritto al lo studio	32.486	4.875
2- Piano di intervento per la formazio- ne professionale	17.021	2.363
3- Piano di intervento sulle strutture	21.679	8.923
4- Piano di intervento per i beni cul- turali	2.962	400
5- Piano di intervento per lo sviluppo delle attività di promozione cultura- le, sportiva e sociale;	3.915	1.290

Nell'ambito di tale obiettivo la posta di gran lunga più rilevante è costituita dalla spesa per il diritto allo studio che assorbe il 41,6% sul totale del gruppo.

La spesa per i corsi di formazione e di perfezionamento del personale ha fatto registrare impegni per lire 17.021 pari al 21,8% dell'obiettivo, con residui passivi di nuova formazione di lire 2.363 (*).

Segue poi la voce "Intervento sulle strutture" (impegni 27,7%, residui 8.923) e quella, "Intervento per i beni culturali" (impegni 3,8%, residui 400)(*).

(*) Le cifre indicate nella relazione sono espresse in milioni.

Il 2° obiettivo è così composto:

	(in milioni)	
	Impegni	Residui pass.
1 - Piano di interventi per il servizio sanitario	1.255.160	97.269
2 - Piano di interventi in materia di assistenza sociale.	24.616	6.563
3 - Piano di interventi per lo adeguamento ed il potenziamento delle strutture socio sanitarie	69.373	-----

Il comparto quantitativamente più rilevante di tale obiettivo è costituito dagli interventi per il servizio sanitario.

Esso ha fatto registrare impegni di lire 1.255.160, pari al 98,0% del totale del gruppo.

I residui passivi, di nuova formazione, di tale comparto sommano a Lire 97.269 e costituiscono il 7,1% dell'intera massa spendibile

- Spese di funzionamento istituzionale.

Nell'ambito di tale programma la posta più rilevante è costituita dalla spesa per il personale che assorbe il 75,5 per cento. Tale voce ha comportato impegni di spesa di lire 52.741,7 con residui passivi di 701,1.

La spesa di formazione e di perfezionamento del personale ha fatto registrare impegni per 5,0 con residui passivi di nuova formazione dello 0,3.

REGIONE UMBRIA

Per l'assolvimento dei propri compiti la regione si avvale di uffici il cui organico - stabilito con legge regionale n. 62, del 1980 - ammonta a 1.032 unità.

Le tabelle che seguono mostrano la dotazione organica e la consistenza del personale nei vari settori.

AMMINISTRAZIONE DIRETTA: ORGANICI E ORGANIGRAMMA1. - Organico generale per livelli funzionali
(Legge regionale n. 62 del 1980)

VIII	:	130
VII	:	218
VI	:	85
V	:	242
IV	:	260
III	:	32
II	:	<u>==65==</u>
		1.032

SITUAZIONE EFFETTIVA AL 31 DICEMBRE 1981

Personale regionale di ruolo in complesso:

- Livello VIII	:	115	(compresi 3 giornalisti/pubblicisti a tempo indeterminato, C.N.L. giornalisti)
- Livello VII	:	188	
- Livello VI	:	79	
- Livello V	:	202	
- Livello IV	:	220	
- Livello III	:	4	
- Livello II	:	50	

Totale			858

Personale in servizio alla regione (o alla ex-Opera universitaria), in attesa di inquadramento

- Trasferiti dallo Stato (D.P.R. n. 616 del 1977)	37
- Trasferiti ex-articolo 29, D.P.R. n. 616 del 1977	3
- Trasferiti da enti nazionali o sovraregionali ex legge n. 641 del 1978	53
- Personale ex-Opera universitaria, trasferito ai sensi della legge n. 642 del 1979 (compreso personale assunto per concorso espletato dopo il 18 novembre 1979)	276
- Personale ex-mutualista comandato alla Regione, avente diritto all'inquadramento ai sensi delle leggi regionali numeri 72 del 1979 e 4 del 1981	13
- personale trasferito dal consorzio di bonifica del Trasimeno ai sensi della legge regionale n.6 del 1980	1

Totale	383

Giovani assunti per progetti regionali ex-legge n. 285 del 1977, iscritti nelle graduatorie uniche regionali ed in attesa d'inquadramento nei ruoli della Regione o degli Enti locali

Al 31 dicembre 1981 : 518
dei quali: 66 assegnati ai Comuni e 1 alla Provincia.

Altro personale in servizio

<u>Titolo del servizio</u>	<u>Servizi</u>	<u>L.R.47/80</u>	<u>Totale</u>
- Comandati dallo Stato	3	1	4
- Comandati da enti locali	9	3	12
- Comandati da altre regioni	4	-	4
- Comandati da altri enti (ESAU-CRURES-CNR-Ist.Aut. Case popolari	3	2	5
- Comandati ex-legge n.386 del 1974 e destinati alle UU.SS.LL. dal 1° gennaio 1982	3	-	3
- Assunti direttamente come consulenti (legge regionale n. 14 del 1981)	22	-	22
- Assunti ai sensi dell'arti- colo 1 della legge regionale n. 27 del 1980 e 36 del 1981 (Valnerina) di cui 19 assegna- ti ai Comuni della Valnerina	43	-	43
- Consulenti socio-economici assunti, a tempo determinato, ai sensi legge regionale n.38 del 1979	21	-	21
	-----	-----	-----
Totale	108	6	114

In merito alla gestione della spesa è da premettere che anche nel bilancio di previsione dell'esercizio 1981 è stato realizzato uno stretto collegamento tra i relativi stanziamenti di spesa e i progetti del bilancio pluriennale che tali stanziamenti vanno a finanziare.

Tale collegamento è stato effettuato come segue:

nel bilancio annuale:

a) per i capitoli che finanziano un solo progetto, attraverso l'indicazione del numero del progetto nella prima colonna dello stato di previsione della spesa (il numero del progetto contiene quattro cifre: la prima si riferisce al settore, la seconda al programma, la terza e la quarta al progetto);

b) per i capitoli che, invece, finanziano una pluralità di progetti, attraverso l'apposito quadro di raccordo contenuto nella tabella N) allegata al bilancio annuale;

nel bilancio pluriennale:

attraverso l'indicazione, in ciascun progetto, del capitolo di spesa del bilancio annuale col quale il progetto stesso è finanziato.

Con ciò la Giunta regionale intende ribadire il carattere di vincolatività del bilancio pluriennale che - da semplice atto di indirizzo politico quale esso sarebbe in mancanza del collegamento col bilancio annuale - diviene concreto strumento operativo della programmazione.

Il conto consuntivo del 1980 mostra entrate per 844,5 miliardi e spese per 854,8 miliardi.

Le principali risultanze di tale ultimo rendiconto possono essere sintetizzate come segue:

Residui attivi: sono stati accertati con atto di Giunta regionale 16 marzo 1982, n. 1398, ed ammontano a complessivi 333,6 miliardi;

Residui passivi di stanziamento: sono stati accertati con atto di Giunta regionale 26 gennaio 1982, n. 294, ed ammontano a 83,2 miliardi;

Residui passivi propri: sono in corso di definizione; ammontano a complessive lire 128.366.337.381 circa; la competenza per anno è così costituita:

<u>Anno</u>	<u>Propri</u>	<u>Di Stanziamento</u>
1979	9.621.476.943	=
1980	37.575.128.798	=
1981	81.169.731.640	83.253.281.578

Per quanto riguarda, in particolare, i residui attivi, la parte più cospicua di essi è costituita dal residuo del capitolo 3100 dell'entrata e rappresenta la giacenza di conti esistente nel conto corrente fruttifero intrattenuto con la Tesoreria centrale dello Stato.

La restante parte si riferisce alle assegnazioni di fondi da parte dello Stato, non ancora erogati alla chiusura dell'esercizio.

Invece, la consistenza dei residui passivi riguarda, in prevalenza, le spese relative a vari interventi (in agricoltura 39 miliardi), le spese concernenti l'edilizia scolastica (4 miliardi), le spese relative ad opere pubbliche (50 miliardi), le spese relative alla foresteria (3,5 miliardi), le spese per l'assistenza sanitaria (6,2 miliardi), le spese relative alla quota del fondo nazionale trasporti (10 miliardi circa).

Di considerevole rilevanza è altresì l'ammontare dei residui passivi relativi all'edilizia abitativa (circa 90 miliardi) a testimonianza della macchinosità delle procedure di autorizzazione e di erogazione dei mutui agevolati previsti dalla legge n. 25 del 1980 e del piano decennale della casa di cui alla legge n. 457 del 1978.

REGIONE VENETO

L'organizzazione amministrativa della Regione si articola nelle seguenti segreterie:

- 1° Segreteria generale della programmazione;
- 2) Segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali;
- 3) Segreteria regionale per il territorio;
- 4) Segreteria regionale per le attività produttive, settori primario e terziario;
- 5) Segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario;
- 6) Segreteria regionale per i servizi sociali.

Ogni segreteria si articola in più Dipartimenti, i quali a loro volta si articolano in Servizi ed Uffici. Le Segreterie e i Dipartimenti sono istituiti e soppressi con legge; i Servizi e gli Uffici con atto amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

A dirigere ciascuna Segreteria è preposto un incaricato a tempo determinato. L'incarico è conferito dal Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal Consiglio, a persona scelta anche fra esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale ed è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, salvo revoca da disporsi con il medesimo procedimento di nomina. E' previsto (con riferimento all'articolo 52 dello Statuto) che il trattamento economico di tali dirigenti sia determinato con delibera della Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.

Ai Dipartimenti, Servizi ed Uffici sono preposti ed assegnati gli impiegati di ruolo della Regione.

L'esercizio della funzione amministrativa avviene altresì mediante delega agli Enti sub-regionali.

La materia concernente il conferimento da parte della Regione di deleghe di funzioni amministrative a province, comuni o ad altri enti locali è disciplinata dall'articolo 55 dello Statuto, la delega è conferita con legge regionale che ne stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la durata e le modalità di esercizio, e disciplina i conseguenti rapporti finanziari e l'eventuale trasferimento di personale.

Nel 1980 sono state emanate norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai consorzi dei bacini di trasporto ed ai singoli comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea (legge regionale 8 maggio 1980, n. 47) e di linea, a favore dei medesimi consorzi in materia di trasporto pubblico automobilistico, filoviario, tranviario e sostitutivo di ferrovie (legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, articoli 4 e 5).

Consistenza del personale

La consistenza numerica del personale in servizio, distinto per livello, raffrontata con l'organico come risulta ampliato dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è la seguente (secondo i dati forniti dalla Regione):

Livello	In servizio	in organico
Dirigente	179	203
esperto	269	307
istruttore	286	387

Livello	In servizio	In organico
collaboratore	574	736
applicato-operatore specializzato	{ 302 94	621
operatore qualificato	78	204
commesso	78	123
ausiliario	---	2
Totale	1.860	2.583

L'assunzione degli impiegati regionali, salvo i casi stabiliti dalle leggi dello Stato, avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami (articolo 4, legge regionale n. 65 del 1979). Le assunzioni di personale temporaneo sono disciplinate dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91. Esse sono deliberate dalla Giunta per esigenze di carattere eccezionale nel limite massimo del tre per cento rispetto all'organico generale, per periodo non superiore a 90 giorni nell'anno solare, escludendosi la riassunzione prima di sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto. Nell'anno 1981 sono state disposte n. 76 assunzioni temporanee.

Con legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è stato disciplinato il recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978 - Gli inquadramenti nei nuovi livelli funzionali furono attuati nel periodo ottobre-novembre 1979.

Nel corso del 1981 sono stati deliberati numerosi provvedimenti riguardanti in particolare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale con riferimento sia alla normativa di cui alla citata legge n. 65 del 1979, sia anche ad altra normativa vigente.

Il trattamento economico del personale è informato al principio della onnicomprensività.

In tema di attività di preparazione ed aggiornamento professionale del personale la regione Veneto ha emanato un'apposita legge (legge regionale 10 agosto 1979, n. 53) che detta norme riguardanti interventi organici e continuativi della Regione nella formazione e aggiornamento professionale dei quadri, non solo dell'amministrazione regionale ma anche degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale. A tale scopo è previsto che la Regione si avvalga dell'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli enti locali (ISAPREL), previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 28, del Consorzio Universitario per gli studi di organizzazione aziendale (CUOA), costituito presso l'Università di Padova, e delle Università. Finora, in esecuzione di due delibere di Giunta adottate nel maggio e nel giugno 1980, sono state stipulate le convenzioni con il CUOA per la realizzazione di corsi di aggiornamento, formazione e perfezionamento, aperti a dipendenti della Regione degli enti locali e delle USL, e con l'Università di Padova - Istituto di Igiene - per la attuazione di un piano per la formazione del personale del servizio sanitario nazionale.

Frequentemente la regione si avvale di consulenti estranei al proprio apparato.

La materia è disciplinata dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40. E' previsto il conferimento delle consulenze in due forme: a) mediante l'incarico avente ad oggetto lo studio e la so

luzione di particolari problemi; b) mediante l'incarico per l'assistenza agli organi di amministrazione regionale in determinati settori, in cui sia richiesto l'apporto di esperti di particolare qualificazione.

Per il perseguimento dei propri compiti la regione si avvale anche di enti pubblici regionali.

La materia ha la disciplina fondamentale nell'articolo 50 dello Statuto che demanda alla legge la istituzione di enti ed aziende regionali, nonché la partecipazione a consorzi di enti pubblici o a società per lo svolgimento di attività e servizi che per loro natura non possono essere delegati ad enti locali.

Gli enti pubblici regionali nel Veneto sono i seguenti:

(di essi si indica altresì la legge istitutiva e le somme trasferite ai medesimi nell'esercizio 1981 (i dati sono stati forniti dalla Regione):

- Ente Sviluppo Agricolo nel Veneto - E.S.A.V. - (legge regionale 9 marzo 1977, n. 27) lire 7.840 milioni;
- Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - IRSEV - (legge regionale 9 settembre 1977, n. 57) lire 1.187 milioni;
- Latteria didattica "Pietro Marconi" di Thiene (legge regionale 16 maggio 1980, n. 58);
- Azienda regionale delle Foreste (legge regionale 9 giugno 1975, n. 67) lire 100 milioni.

In materia di controlli su tali enti la normativa presenta tratti comuni. Infatti sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni dei consigli di Amministrazione degli enti concernenti: i bilanci di previsione e relative variazioni, nonché i conti consuntivi, che sono approvati con le leggi regionali di bilancio e di approvazione del rendiconto generale; i programmi e i piani di attività; i regolamenti dei servizi e del personale.

Il consuntivo 1980 espone entrate per 3.910,1 miliardi e spese per 3.622,8 miliardi.

Dall'esame di esso si rileva quanto segue.

La principale posta di entrata è costituita dalle risorse derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso crediti, che, con riferimento alla competenza dell'esercizio considerato, rappresenta il 48,0 per cento dell'entrata globale.

Segue poi la posta formata da contributi ed assegnazioni dello Stato, che rappresenta il 43,0 per cento dell'entrata globale.

Nell'ambito dei fondi trasferiti dallo Stato, la quota per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9, legge 16 maggio 1970 n. 281), rappresenta, sempre con riferimento all'esercizio di competenza, l'1,3 per cento di tali trasferimenti.

I residui attivi della competenza raggiungono circa il 20,4 per cento dell'entrata totale accertata ed oltre il 18,2 per cento di essi deriva dalle entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso prestiti.

I residui attivi delle somme assegnate e trasferite dallo Stato costituiscono il 3,0 per cento delle entrate accertate per tale posta e quelli relativi ai tributi propri della Regione sono circa

il 12,5 per cento dell'entrata accertata per tale voce.

La spesa della Regione, nell'esercizio considerato, si articola in 12 Titoli suddivisi in categorie e sezioni.

Fra essi presenta maggior rilevanza quantitativa il titolo XIX° "Attività generali e di supporto" che assorbe circa il 53,9 per cento della spesa totale. Seguono, in ordine decrescente, il Titolo X° "Fondo sanitario regionale" con il 34,4 per cento della spesa, ed il titolo IV° "Potenziamento servizi sociali" con il 2,8 per cento della spesa.

Il titolo I° "Recupero attività primarie" è così composto

		Imp.	R. Pass.
		98.876	83.254
Categoria I	- Potenziamento sistema produttivo agricolo	73.042	64.568
"	II - Forestazione e montagne	19.529	15.359
"	III - Caccia e pesca	5.052	3.326
"	IV - Oneri per rimborso mutui	1.252	---

Nell'ambito di tale titolo la categoria di gran lunga più rilevante è costituita dalla spesa per il potenziamento del sistema produttivo agricolo, che assorbe il 73,8 per cento sul totale del titolo. Segue poi la voce "Forestazione e montagne" con il 19,7 per cento.

Il titolo II° "Sostegno attività produttive" è così composto:

(*) Tutti gli importi si devono intendere in milioni.

	Imp.	R. Pass.
	12.898	4.161
Categoria I - Estensione della base produttiva	705	345
- II - Sviluppo dell'artigianato	12.193	3.816
- III - Oneri per rimborso mutui	---	---

La categoria piú rilevante di questo titolo è quella riguardante lo sviluppo dell'artigianato che assorbe circa il 94,5 per cento della spesa per tale titolo.

PAGINA BIANCA